



temilavoro press



temilavoro press

**Riassunto** – *Lo studio esamina la disciplina del lavoro familiare attraverso una compiuta ricognizione delle fonti normative e delle inerenti tendenze interpretative. In particolare vengono considerati i profili dei confini dell’area identificata da tale disciplina ed i suoi riflessi in termini di definizione, anche giurisprudenziale, della prestazione lavorativa. L’indagine mostra che nel tempo le tutele si sono evolute nel senso di dare rilievo ai contenuti economici della collaborazione prestata dal familiare ed agli aspetti previdenziali.*

**Abstract** – *The study deals with the regulation of “family work” by reconstructing the full array of relevant legislative sources, doctrine interpretations and jurisprudence trends. In particular, it focuses on the identification of the boundaries of the area of family work and on its consequences in terms of the definition of the relevant profile of the work relation with the family member, also considering what stated by the jurisprudence. The study shows that, overtime, applicable safeguards have evolved towards giving increasing relevance both to the economic content of the work relation and to the duly recognition of retirement insurance rights.*

1.- L’esistenza di legami familiari tra chi presta e chi riceve l’attività lavorativa non osta a configurare costoro come parti di un rapporto di lavoro, anche subordinato, ma riveste notevole peso nella qualificazione delle fattispecie concrete, specialmente quando, come per lo più accade proprio a cagione di quei legami, manchi ogni pattuizione tra gli interessati.

Nella famiglia, invero, si verificano forme di collaborazione non dipendenti da uno specifico impegno contrattualmente assunto, perché dovute ad altro titolo, come nel caso del lavoro svolto dal coniuge in adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio (artt. 143, 147 e 148 c.c.), oppure perché rese spontaneamente, in esecuzione di doveri morali o sociali o, più semplicemente, sulla base delle particolari relazioni che si stabiliscono nella cerchia familiare. Relazioni, queste, di naturale solidarietà affettiva, che possono giustificare attività di lavoro rese nella famiglia pur senza esservi obbligati e senza che il loro espletamento implichi volontà di obbligarsi.

D’altra parte, tali relazioni, orientate ad assicurare bisogni ed obiettivi condivisi all’interno del gruppo di appartenenza, possono determinare impegni lavorativi compatibili con l’esclusione di un diritto al compenso e concernenti compiti di cura domestica o personale oppure di ausilio nell’attività economica esercitata da un proprio congiunto, l’assunzione dei quali è stata

## **Solidarietà e protezione nel lavoro familiare anche dopo le recenti riforme**

di  
**Lucia Venditti**

**Sommario** -1. Solidarietà familiare e apporti di lavoro: le alternative alla subordinazione tra gratuità e remunerazione.- 2. Lavoro familiare e art. 230-bis c.c..- 3. Lavoro del coniuge nella famiglia e partecipazione all’impresa.- 4. Il lavoro del convivente more uxorio.- 5. Il lavoro del familiare del socio.- 6. Residualità del rapporto di impresa familiare e lavoro subordinato ordinario.- 7. Tutele per i collaboratori familiari dell’imprenditore.

prospettata come ammissibile, data la rilevanza costituzionale dell’interesse familiare perseguito (art. 29 Cost.)<sup>1</sup>.

Vengono dunque in rilievo possibili prestazioni gratuite di lavoro, per lo più non disinteressate, nel senso che, se escludono un corrispettivo in senso tecnico, coincidono talora con doveri familiari correlati al diritto al mantenimento e, comunque, coinvolgono chi le rende nella tipica partecipazione di sacrifici e di utilità che si realizza nella famiglia e che lo allontana, a sua volta, dalla figura del lavoratore dipendente, caratterizzata dall’alterità di interessi rispetto al datore di lavoro<sup>2</sup>.

Tale peculiare dimensione solidaristica spiega, del resto, come la relazione giuridica tra membri conviventi della famiglia, dei quali l’uno sia a carico dell’altro al quale presta lavoro, sia stata ricondotta ad “un rapporto associativo, in un senso tutto particolare, qualificato dall’organismo familiare in cui si svolge”<sup>3</sup>. E spiega altresì come, in un contesto normativo che non disci-

<sup>1</sup> M. DELL’OLIO, *La prestazione di fatto del lavoro subordinato*, Cedam, Padova, 1970, p. 70 ss., spec. nota 30.

<sup>2</sup> G. SUPPIEI, *Posizione familiare e prestazione di lavoro*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto da G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, vol. VI, 1, Cedam, Padova, 1993, p. 691 s.

plinava il profilo interno di quel rapporto, sia stata ritenuta normalmente gratuita tale forma elementare di collaborazione associativa giacché, per essa, “la solidarietà affettiva sostituisce la coazione giuridica”<sup>4</sup>.

Emerge, dunque, una tradizionale cautela nel qualificare le prestazioni lavorative rese tra familiari, e segnatamente in termini di lavoro subordinato, la quale ha portato la giurisprudenza a formulare, fin da epoca risalente, una presunzione di gratuità di tali prestazioni, ritenute solitamente giustificate dai vincoli di affetto e di solidarietà intercorrenti fra le parti. A fronte della generale presunzione di onerosità del lavoro, si è affermata così, per quello svolto nella famiglia, una contro presunzione idonea a ristabilire l’originaria ripartizione degli oneri probatori<sup>5</sup>, giacché ne consegue la “non operatività della presunzione contraria, il che vale quanto dire operatività della regola generale” (art. 2697 c.c.)<sup>6</sup>.

Ad analoga conclusione perveniva pure la dottrina che, nel prendere atto dell’astensione della legge allora vigente da ogni interferenza negli assetti interni delle relazioni endofamiliari di lavoro, constatava trattarsi di una “figura, per così dire, agiuridica” di prestazioni lavorative, radicate nel fatto e nel sentimento di appartenenza alla famiglia e dunque, quando non coincidenti con l’adempimento di un dovere, effettuate con il solo intento di soddisfare le esigenze e gli interessi del

nucleo familiare<sup>7</sup>. Nella stessa via, si sottolineava la rilevanza giuridica della componente economica dell’interesse familiare, sufficiente a fondare una collaborazione resa spontaneamente, “senza vincolo alcuno nascente da contratto, e quindi senza doveri né diritti reciproci”, nell’ambito della famiglia<sup>8</sup>.

A sua volta, quanto alla prova, naturalmente possibile, della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, la giurisprudenza è stata sempre ferma nel richiedere una prova “precisa e rigorosa”, senza qui affidarsi ad indici presuntivi della subordinazione spesso valorizzati in altre situazioni dove, per la sfumata alterità degli interessi, le forme di tipica estrinsecazione del potere direttivo possono risultare alterate. Con il risultato che il lavoro familiare ha costituito una “zona franca” rispetto alle tendenze espansive del tipo legale, frenando, in ragione della sua marcata impronta solidaristica, ogni propensione ad assorbire l’alterità di interessi nella generica condizione di alienità sociale del prestatore, in presenza della quale, poi, presumere la subordinazione del medesimo<sup>9</sup>.

Ciò non vuol dire che nel tempo non siano stati avvertiti i limiti connessi alla presunzione di gratuità di una serie di prestazioni non riconducibili ad un contratto di lavoro o ad altro contratto a titolo oneroso, ma non per questo prive di rilevante valore economico, “non solo in termini di bisogni del gruppo e di attività rivolta a soddisfarli ma come capacità del gruppo di operare economicamente anche al di là del soddisfacimento di quei bisogni”<sup>10</sup>, e tuttavia in tal modo confinate all’interno di una solidarietà familiare dove vigevano criteri gerarchici che sostituivano in larga parte il meccanismo dei diritti reciproci con quello della potestà del capofamiglia. Sicché, pur essendo verosimile tra familiari l’assenza di una volontà di obbligarsi l’uno con l’altro sul piano giuridico e comunque essendo probabile che le risorse disponibili fossero ripartite in maniera equilibrata, non potevano escludersi iniquità od arbitrii nella partecipazione ai frutti del comune lavoro.

<sup>3</sup> F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*<sup>16</sup>, Napoli, Jovene, 1964, p. 86.

<sup>4</sup> L. BARASSI, *Il diritto del lavoro*, I, *Le fonti – Il rapporto di lavoro – Le qualifiche*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 347 (per il cui pensiero v. già l’edizione, per gli stessi tipi, del 1935, I, p. 190).

<sup>5</sup> Per la presunzione generale di onerosità del lavoro come “presunzione giurisprudenziale” volta ad assegnare rilevanza ad una situazione tipica ritenuta idonea ad invertire l’onere della prova, come accade nelle presunzioni legali relative, v. A. VALLEBONA, *L’onere della prova nel diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1988, p. 118 ss.; ID, *L’inversione dell’onere della prova nel diritto del lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, p. 816 ss., spec. p. 823; sul fenomeno delle presunzioni giurisprudenziali, non riconducibili nell’area delle presunzioni semplici per la mancanza di un concreto procedimento inferenziale, cfr. G. VERDE, *L’onere della prova nel processo civile*, Jovene, Napoli, 1974, p. 150 ss.; L.P. COMOGGIO, *Le prove*, in *Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno*, vol. 19, Utet, Torino, 1985, p. 317.

<sup>6</sup> F. REALMONTE, *Subordinazione, associazione in partecipazione e impresa familiare*, in *Autonomia e subordinazione nelle nuove figure professionali del terziario* a cura di G. Deodato e E. Siniscalchi, Giuffrè, Milano, 1988, p. 108.

<sup>7</sup> R. SCOGNAMIGLIO, *Lezioni di diritto del lavoro – Parte generale*, Cacucci, Bari, 1966, pp. 190-193.

<sup>8</sup> G. GHEZZI, *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 97 ss., spec. p. 119.

<sup>9</sup> P. TOSI, *Il lavoro nelle cooperative e il lavoro familiare*, in *Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, p.147 ss.

<sup>10</sup> G. OPPO, *Diritto di famiglia e diritto dell’impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 365.

Si attingeva, così, alla sola disciplina rinvenibile al riguardo nell'ordinamento, ossia quella fornita dagli usi, cui faceva rinvio l'art. 2140 c.c., che regolavano la comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura, secondo i quali il patrimonio "nuovo", formatosi cioè per effetto del lavoro dei singoli componenti, andava diviso proporzionalmente al rispettivo contributo lavorativo, commisurato mediante l'attribuzione dei c.d. punti lavoro. Ed invero, nell'apprezzabile finalità di rimediare alla carenza di norme riguardanti i diritti e gli obblighi dei coadiuvanti familiari, la giurisprudenza tendeva ad interpretare estensivamente questo istituto consuetudinario, non solo affermandone l'applicabilità anche nei luoghi in cui mancassero usi locali e ricostruendone con una certa ampiezza gli elementi costitutivi, ma soprattutto estendendone la disciplina anche alle attività diverse da quella agricola<sup>11</sup>.

Non sempre, tuttavia, si poteva ricorrere alla comunione tacita, per mancanza di taluni suoi requisiti<sup>12</sup>. Né l'estensione alle attività extra-agricole, che pure implicava qualche forzatura<sup>13</sup>, era considerata appagante, sia perché il diritto ad una parte dell'incremento patrimoniale raggiunti al lavoro effettuato era garantito dalle consuetudini soltanto al momento dello scioglimento della comunione, sia perché le medesime, pur registrando tracce di progressione<sup>14</sup>, esprimevano una concezione obsoleta, superata dall'evoluzione della realtà economica e sociale, dei rapporti tra congiunti, evidente specialmente nei vastissimi poteri riconosciuti al capo della famiglia e nel trattamento deteriore riservato alla donna rispetto all'uomo<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Cass. 22 luglio 1969, n. 2750, in *Giur. agr. it.*, 1970, p. 612, con nota di G. MORSILLO, *Comunione tacita familiare in attività diverse dall'agricoltura*; Cass. 26 febbraio 1972, n. 569, *ibidem*, 1973, p. 216; Cass. 28 settembre 1973, n. 2430, in *Dir. fall.*, 1974, II, p. 620; Cass. 9 giugno 1975, n. 2288.

<sup>12</sup> Cfr., per una recente conferma, Cass. 8 ottobre 2004, n. 20070, in *Lavoro e prev. oggi*, 2005, p. 170.

<sup>13</sup> Vanno sempre ricordati, fra i primi contributi della dottrina privatistica, i rilievi sollevati da G. AULETTA, *Comunione familiare e società. Diritto a compenso del socio amministratore*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, II, p. 297 ss.; successivamente, v. G. FLORE, voce *Comunione tacita familiare*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, p. 289.

<sup>14</sup> Sugli elementi di democratizzazione recepiti nell'evoluzione degli usi, v. M. GIORGIANNI, A. PARLAGRECO, A. PALERMO, *La comunione tacita familiare in agricoltura*, Roma, 1971, p. 19 ss.

<sup>15</sup> Sulla crisi della concezione gerarchica della famiglia, v. F.D. BUSNELLI, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita fami-*

Con lo sviluppo della società industriale, infatti, si andavano modificando nel tempo compiti e fisionomia dell'organizzazione familiare. Alla tradizionale famiglia estesa, funzionale alla mutua collaborazione sul terreno delle attività produttive ed alla comunione degli interessi, le quali giustificavano l'impegno ed i sacrifici patrimoniali di ciascuno nell'ambito di una economia domestica di tipo autosufficiente, veniva a sostituirsi una famiglia ridotta al suo nucleo essenziale, alla convivenza dei familiari più stretti, e caratterizzata da crescenti opportunità di lavoro extradomestico per la moglie e per i figli. Mutavano, di conseguenza, i modi di vita e l'organizzazione del potere decisionale all'interno del gruppo familiare, oltre che le basi stesse del suo assetto patrimoniale, non più esclusivamente costituite dalla proprietà o disponibilità di beni, quasi sempre immobiliari e spesso comuni, da far fruttare convenientemente per trarne i mezzi di sostentamento reciproco, ma fondate anche, se non in misura prevalente, sui redditi derivanti da attività lavorative prestate fuori della famiglia<sup>16</sup>.

In questo contesto, dove la disaffezione verso il lavoro familiare da parte dei giovani assumeva dimensioni preoccupanti nell'agricoltura dato il gran numero di imprese del settore condotte con l'ausilio di congiunti<sup>17</sup>, maturano le ragioni di fondo per configurare in termini nuovi il concetto di solidarietà familiare ed adeguare la valutazione normativa della posizione dei singoli nell'ambito della famiglia, e in particolare di coloro che diano un contributo attivo al suo interno, in linea, del resto, con l'esigenza di dare piena attuazione ai principi costituzionali che sanciscono l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2, Cost.) e la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35, comma 1, Cost.)<sup>18</sup>.

*liare*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, spec. p. 123 ss.; C. M. BIANCA, *Eguaglianza dei coniugi e autorità familiari*, in *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, Jovene, Napoli, 1973, p. 263 ss.

<sup>16</sup> Per una valutazione dei fattori economici e sociali del processo di trasformazione della famiglia, v. M. BIN, *Rapporti patrimoniali fra coniugi e principio di uguaglianza*, Torino, 1972, p. 94 ss., e ivi riferimenti.

<sup>17</sup> Per la tutela del lavoro familiare come rispondente anche ad esigenze di sostegno del tessuto produttivo, G. CATTANEO, *Coadiuvante familiare*, in A. CARROZZA (a cura di), *Diritto agrario*, in *Dizionari del dir. priv.* a cura di N. Irti, vol. 4, Giuffrè, Milano, 1983, spec. p. 128 s.

<sup>18</sup> P. RESCIGNO, *Collaborazione all'impresa e lavoro nella famiglia*, in *Studi sassaresi*, serie III, IV, *L'impresa familiare*, Giuffrè,

Quelle ragioni hanno portato, nel 1975, alla nuova disciplina legislativa nota come riforma del diritto di famiglia, con cui sono state introdotte, nell'ambito di un complessivo riassetto della materia, radicali innovazioni destinate a realizzare l'effettiva parità tra i coniugi, anche mediante una valutazione patrimoniale della collaborazione prestata dalla donna nella comunità domestica: e ciò sia sul piano dei doveri familiari, sia sul piano del lavoro svolto nella famiglia o nell'impresa familiare, che il legislatore della riforma ha appunto provveduto a regolare con l'art. 230-*bis* c.c., assoggettandolo ad una disciplina volta a connotarlo come oneroso<sup>19</sup>.

Il valore del lavoro orientato a soddisfare le esigenze di vita dei membri della convivenza familiare trova un chiaro riconoscimento nei ridefiniti obblighi di contribuire ai bisogni della famiglia e di mantenere ed educare i figli, l'uno e l'altro imposti ad entrambi i coniugi e determinati non più soltanto in proporzione delle rispettive sostanze, ma "in relazione alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo" (artt. 143, 147, 148 c.c.), con una significativa equiparazione di chi assolve ai propri doveri impegnandosi in attività di natura domestica con chi invece li adempie lavorando all'esterno, trattandosi di attività parimenti in grado di produrre reddito.

Ma un ulteriore riconoscimento di portata generale, in quanto comprende la collaborazione di congiunti diversi dal coniuge, e per quest'ultimo prescinde dal tipo di regime patrimoniale adottato, consegue dall'art. 230 *bis* c. c., che ha previsto una tutela minima e inderogabile, spettante quando non sia configurabile un diverso rapporto, per le attività di lavoro svolte in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini en-

frè, Milano, 1979, spec. p. 110 s. ; R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella famiglia e nella impresa familiare*, in *Studi in ricordo di Alberto Auricchio*, II, Morano, Napoli, 1983, p. 1159 ss., ora in *Scritti giuridici*, 2. *Diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1996, spec. p. 1492 s.

<sup>19</sup> G. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, p. 1358 ss.; F. SANTONI, *Eguaglianza fra i coniugi, parità nel lavoro e pensione di reversibilità*, in *Dir. lav.*, 1981, I, p. 144 ss. Sull'esigenza di giuridificare la famiglia, allorché vi sia esercizio di attività produttiva, e quindi assicurare "la tutela rigorosa e protettiva della legge" regolando il lavoro svolto dai membri del gruppo domestico, cfr. N. IRTI, *L'ambigua logica dell'impresa familiare*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 525 ss.

tro il secondo. A costoro la norma garantisce, in particolare, il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, la partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché la partecipazione alle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi ed a quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa.

E' stata così individuata un'area dove il lavoro familiare, per il solo fatto del suo svolgimento<sup>20</sup>, costituisce titolo per essere remunerato nelle forme previste dalla legge. Non occorre dunque, al riguardo, superare alcuna presunzione di gratuità, fondata sui vincoli di affetto e di solidarietà esistenti tra i componenti della famiglia, giacché l'onerosità della collaborazione è prevista direttamente dalla norma, appunto al fine di dare protezione a contributi lavorativi che non la trovino in una volontà delle parti.

Ciò implica che lo spazio per presumere come gratuito il lavoro familiare risulta ormai circoscritto all'esterno di quest'area, della quale peraltro si discute l'ampiezza, prospettandosi interpretazioni estensive o applicazioni per analogia dell'art. 230-*bis* c.c., indirizzate talora a ritenere detta norma, almeno in parte, operante per qualsiasi attività continuativa prestata tra familiari non altrimenti compensata o giustificata.

2.- Assai significativa, quanto all'area di lavoro familiare sottratto alla presunzione di gratuità, è l'esplicita equiparazione nell'art. 230-*bis* c.c. tra lavoro nella famiglia e lavoro nell'impresa familiare, anzitutto nel senso di fissare un principio: quello di riconoscere l'esigenza di remunerare il lavoro che comunque giovi al congiunto imprenditore, anche se svolto entro le mura domestiche e non direttamente nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tale esigenza è stata sollecitata dalla constatazione che, nella realtà della famiglia come organismo produttivo, la gestione del *ménage* familiare di norma si presenta non disgiunta rispetto all'attività economica esercitata, al punto che, in alcuni casi, si verificano veri e propri apporti promiscui all'una e all'altra. D'altronde, pure quando non si assista a forme di com-

<sup>20</sup> Nel senso che "può configurarsi qui un'ipotesi alternativa ad una estesa nozione di rapporto contrattuale di lavoro", R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella famiglia e nella impresa familiare*, cit., p. 1497.

penetrazione tanto evidenti, e il familiare presti esclusivamente lavoro domestico, questa sua attività concorre spesso all'efficiente esercizio dell'attività d'impresa, nel quadro di una divisione di compiti riferibili ad un unico programma economico<sup>21</sup>.

Ed anzi, secondo una linea interpretativa, il riferimento normativo al lavoro nella famiglia avrebbe portata molto ampia, tanto da includere, ad esempio, qualsiasi attività continuativa prestata nell'organizzazione personale e patrimoniale della famiglia. Segnatamente, il legislatore avrebbe avuto di mira il lavoro casalingo in genere, per riconnettervi il diritto al mantenimento, che esista o meno un'impresa, ovvero, qualora venga prestato nella famiglia collegata ad un'impresa, per riconnettervi pure gli ulteriori diritti previsti dalla norma, tra i quali quello di partecipare agli utili, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda<sup>22</sup>.

Le letture che limitano al diritto di mantenimento quanto spetti al familiare casalingo dell'imprenditore, tuttavia, finiscono per depotenziare l'equiparazione operata dalla norma tra familiari partecipanti all'impresa, senza peraltro fornire adeguata soluzione all'avvertita esigenza compensativa del lavoro casalingo<sup>23</sup>. Quest'ultima, invero, richiederebbe tutele più incisive, quand'anche si ritenga che il diritto di mantenimento sia garantito dall'art. 230-bis c.c. indipendente-

mente dallo stato di bisogno del beneficiario<sup>24</sup>. Per altro verso, un'interpretazione che estrapoli l'obbligo di mantenimento dalla disciplina del rapporto di impresa familiare, al fine di dare questa limitata copertura della norma alle ipotesi di collaborazione al familiare che imprenditore non sia, attenuerebbe soltanto la disparità di trattamento rispetto a chi collabori col familiare imprenditore<sup>25</sup>. A ben vedere, ove si volesse incidere sul problema della disparità di trattamento, piuttosto che forzare il dettato della norma, occorrerebbe, da una parte, operare sul piano dei rapporti patrimoniali tra coniugi<sup>26</sup>, dall'altra affrontare il problema nella pro-

<sup>24</sup> F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia*, in *Comm. cod. civ.*, I, 1, Torino, 1983, p. 421; M.C. ANDRINI, *L'impresa familiare*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia* diretto da F. Galgano, XI, Cedam, Padova, 1989, p. 160; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato* diretto da G. Alpa e S. Patti, Cedam, Padova, 2009, p. 227; diversamente, nel senso che il mantenimento ex art. 230-bis c.c. non spetti al familiare che, per proprie sostanze o per propri redditi, non ne abbia bisogno, V. PANUCCIO, voce *Impresa familiare*, in *Enc. dir.*, Agg., IV, 2000, p. 678; G. VIDIRI, *Profili giuslavoristici dell'impresa familiare*, in *Giur.it.*, 1988, IV, p. 289. V. altresì P. RESCIGNO, *Collaborazione all'impresa e lavoro nella famiglia*, in *Studi sassaresi*, cit., p. 113 s., il quale sottolinea il rischio di perseverare nell'idea di estraneità al lavoro subordinato e prospetta, nella logica della normale onerosità del rapporto istituito nell'ambito familiare, minori resistenze a configurare un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico.

<sup>25</sup> Cfr. T. TREU, *Il minore nel diritto del lavoro*, in *Dir. famiglia*, 1982, spec. p. 301 s.; peraltro, rispetto al familiare che presti collaborazione domestica al lavoratore subordinato, si è dubitato che sussista un'ingiustificata disparità di trattamento da parte di coloro che hanno letto la norma dell'art. 230 bis in chiave partecipativa, volta cioè a valorizzare il carattere comune ad un intero gruppo familiare di talune iniziative economiche, carattere che, appunto, nella situazione ora descritta non può sussistere: v. , per tutti, F.D. BUSNELLI, *Intervento*, in *Questioni sul diritto di famiglia*, Napoli, 1976, p. 108 s.

<sup>26</sup> Con riferimento al coniuge che presti lavoro casalingo in mancanza d'impresa dell'altro coniuge e che pertanto otterrebbe la tutela di cui all'art. 230-bis c.c. soltanto in relazione al mantenimento, v. G. OPPO, *Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, I, spec. p. 22 ss. V. tuttavia L. MENGHINI, *Lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare*, in *Diritto del lavoro*, *Commentario* diretto da F. Carinci, II, Utet, Torino 1998, p. 74, per il quale non sussiste disparità di trattamento data l'evidente difformità tra i casi in cui vi sia un'impresa e quelli dove l'impresa manchi, nei

<sup>21</sup> R. COSTI, *L'impresa familiare*, in *Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. II, Cedam, Padova, 1978, p. 641.

<sup>22</sup> Cfr. G. TAMBURRINO, *Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia*, in *Mass. giur. lav.*, 1976, pp. 139-140; A. PALAZZO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, in *Dir. fam.*, 1976, p. 834; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, F. Angeli, Milano, 1984, p. 98; A. MORELLO, *Sull'impresa familiare e sull'ammissibilità di sue "trasformazioni" in società*, in *Riv. not.*, 1984, p. 1080 ss.; A. DI FRANCIA, *Il rapporto d'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1991, spec. p. 321. Propende per un'applicazione in via analogica della norma, nei limiti di compatibilità, al familiare casalingo del lavoratore autonomo o subordinato, F. PROSPERI, *Impresa familiare*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato e già diretto da P. Schlesinger continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2006, p. 94 ss. spec. p. 101.

<sup>23</sup> Cfr. S. PATTI, *Il lavoro prestato nella famiglia e il lavoro della donna*, in *Studi sassaresi*, IV, *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 138; G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, III, Cedam, Padova, 1992, p. 475.

spettiva dello sviluppo di misure sociali di sostegno al nucleo familiare ed al lavoro di cura in esso svolto, vieppiù tenendo conto che possono mancare congiunti in grado di sopportare pesi economici.

La sensibilità degli interpreti ai problemi di disparità di trattamento, peraltro, ha condotto a letture ampie del riferimento all'impresa operato dall'art. 230 *bis* c. c., da intendersi quindi come "ogni attività economica che richiede una organizzazione di lavoro e di beni per il suo svolgimento"<sup>27</sup>. Questa prospettiva ha consentito differenti approcci al tema della disparità di trattamento.

Per un verso ha permesso di sostenere che al lavoro domestico del familiare del libero professionista si debba estendere la tutela accordata al familiare che tale attività svolga a beneficio dell'imprenditore<sup>28</sup>.

Per altro verso, ha condotto ad applicare la norma anche ai familiari coadiuvanti del lavoratore subordinato a domicilio perché, appunto, l'attività dell'impresa familiare, normalmente di tipo imprenditoriale, "può tuttavia essere ravvisata in ogni ipotesi in cui la produzione continuativa di beni o servizi per i terzi sia il risultato della cooperazione lavorativa del gruppo familiare"<sup>29</sup>. In favore di questa soluzione militerebbe, a

quali, peraltro, la tutela sotto forma di mantenimento già opera, "del tutto o quasi", per il coniuge e per i figli in virtù degli artt. 143 e 147 c.c.

<sup>27</sup> Così, al fine di includervi l'attività dei liberi professionisti, A. JANNARELLI, *Lavoro nella famiglia, lavoro nell'impresa familiare e famiglia di fatto*, in *Dir. famiglia*, 1976, p. 1831 ss., spec. p. 1839; A. MAZZOCCA, *L'impresa familiare professionale: realtà attuali e prospettive*, in *Giust. civ.*, 1977, IV, spec. p. 33 s.; A. DI FRANCIA, *Il rapporto di impresa familiare*, cit., p. 121, ove afferma che, in questa materia, "non assume rilievo la nozione tecnico giuridica di impresa".

<sup>28</sup> A. JANNARELLI, *Lavoro nella famiglia, lavoro nell'impresa familiare e famiglia di fatto*, loc.cit.

<sup>29</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni*, II ed., Giuffrè, Milano, 1985, p. 369 s. Sul problematico coordinamento dell'art. 230-*bis* c.c. con la nozione legale di lavoratore subordinato a domicilio, la quale ammette la facoltà di avvalersi dell'aiuto accessorio dei propri familiari conviventi ed a carico, v. G. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, cit., p. 1396; C. ASSANTI, *Corso del diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1981, p. 209, secondo la quale la collaborazione familiare nell'ambito del lavoro a domicilio "potrebbe risultare non più consentita dall'art. 230 bis c.c."; P. MAGNO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina del lavoro familiare*, in *Dir. lav.*, 1975, I, p. 341, che include nel lavoro nel-

differenza del lavoro subordinato in genere, il dato del carattere effettivamente comune al gruppo familiare dell'attività economica ossia, in altri termini, quel carattere partecipativo che connoterebbe le figure di lavoro familiare considerate nella norma<sup>30</sup>.

Giova qui ricordare che a quest'ultima posizione sono stati mossi vari rilievi. Si è anzitutto posto in luce che presupposto applicativo minimo della norma in questione è costituito dall'autonomia di gestione che caratterizza l'attività svolta dal familiare con il quale si instaura la collaborazione<sup>31</sup>. D'altro canto, solo in tali contesti di autonomia possono prodursi gli utili e gli incrementi sui quali la norma riconosce ai familiari diritto di partecipazione<sup>32</sup>.

Vale poi osservare che nel caso del lavoratore subordinato a domicilio, pur potendo riscontrarsi una certa autonomia organizzativa, resta sempre da valutare l'impatto derivante dal divieto di intermediazione sancito dall'art. 2 della legge n. 877 del 1973, in forza del quale, evidentemente, possono ricavarci spazi di tutela per i familiari collaboratori secondo una via indipendente dalla disciplina dell'impresa familiare<sup>33</sup>.

Secondo altre letture, invece, l'art. 230-*bis* si riferirebbe all'impresa in senso stretto senza peraltro, per ciò stesso, escludere la possibilità di estendere, in via analogica, il dettato normativo ai familiari che cooperino

la famiglia il lavoro svolto nell'ambito di un'attività non imprenditoriale quale, ad esempio, l'aiuto accessorio prestato al familiare lavoratore a domicilio.

<sup>30</sup> Per il lavoratore subordinato è pacifico il carattere soggettivamente infungibile della prestazione; mentre si discute della possibilità, con il consenso del creditore, di farsi sostituire od aiutare occasionalmente da persona di sua fiducia: sul punto, cfr. P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, I, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, XXVII, t. 2, Milano, 2000, p. 406.

<sup>31</sup> L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 133, il quale rileva che, diversamente, "il soggetto che riceva benefici dall'attività del familiare assumerebbe una duplice quanto contraddittoria veste: di lavoratore subordinato nei rapporti con il datore di lavoro e di «imprenditore» nei confronti del familiare".

<sup>32</sup> Così, L. MENGHINI, *Lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare*, cit., p. 75.

<sup>33</sup> In proposito, v. L. MARIUCCI, *Il lavoro decentrato*, F. Angeli, Milano, 1979, spec. p. 127 s.; M. BARBERA, *Il lavoro nella famiglia*, in *Giornale dir. lav. e relazioni ind.*, 1972, spec. p. 482; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, F. Angeli, Milano, 1984, spec. p. 47.

con un libero professionista, giacché la norma esprimerebbe un principio dell'ordinamento familiare, come tale idoneo ad essere applicato anche oltre il caso in relazione al quale appare testualmente enunciato<sup>34</sup>. D'altro canto, va segnalato che nella direzione di una sostanziale assimilazione dell'attività dei liberi professionisti a quella d'impresa, appare deporre anche l'orientamento espresso in sede europea dalla Corte di Giustizia, sia pure sotto il prisma particolare dell'applicabilità delle regole di concorrenza previste dal Trattato<sup>35</sup>.

Sempre per via analogica, tra l'altro, si è similmente tentato di estendere la norma al familiare del lavoratore a domicilio<sup>36</sup>. Detta soluzione incontra però le medesime obiezioni che le sono state mosse a quanti vi pervengono in via d'interpretazione estensiva.

Ad ogni modo, è diffusa l'idea che la disciplina dell'art. 230 bis c. c. dovrebbe riflettersi anche fuori del suo campo di applicazione, e cioè sul lavoro familiare non collegato all'impresa, nel senso che la solidarietà e i rapporti affettivi non giustificano alcuna pre-

<sup>34</sup> C.A. GRAZIANI, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni*, in *Riv. notar.*, 1976, p. 115; per un'estensione parziale, v. G. GABRIELLI, *La collaborazione familiare nell'esercizio di attività professionali*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 585 ss.; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato e già diretto da P. Schlesinger continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2006, p. 94 ss. Opinione contraria all'estensione analogica è espressa da T. AULETTA, *Collaborazione del familiare nell'attività economica e forme di tutela*, in *Dir. lav.*, 1999, I, p. 281 ss. Nel senso che, rispetto allo studio professionale non si può configurare quel rapporto associativo che è invece proprio dell'impresa familiare (art. 230 bis c. c.), v. Pret. Cividale del Friuli 20 agosto 1984 in *Lavoro e prev. oggi*, 1985, p. 1545, con riferimento alle prestazioni svolte dalla moglie a favore del marito medico titolare di un gabinetto dentistico.

<sup>35</sup> L'osservazione è di L. GALANTINO, *Opzioni qualificatorie in tema di lavoro familiare*, in *Dir. lav.*, 1999, I, p. 264; cfr. altresì, per un'ampia disamina della distinzione tra professionista intellettuale ed imprenditore, A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XXVII, t. 1, Giuffrè, Milano, 1996, p. 527 ss., spec. p. 535, per il quale un rapporto di reciproca compatibilità, confermato anche dall'innegabile commercializzazione delle professioni liberali, non è compromesso sul piano metodologico da un'alterazione del disegno legislativo espresso nel codice civile.

<sup>36</sup> F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 100 ss.

sunzione di gratuità che, anzi, va esclusa quando si tratti di lavoro continuativo<sup>37</sup>.

La giurisprudenza, per parte sua, tende a permanere nell'alternativa tra subordinazione e gratuità, anche se, al contempo, si mostra sensibile a ridurre lo spazio operativo della presunzione di gratuità, soprattutto quando si tratti di lavoro prestatato fuori della comunità domestica. Secondo frequenti applicazioni, invero, si presumono gratuite le attività di cura e di assistenza a beneficio di stretti familiari conviventi, mentre tale presunzione viene esclusa quando non vi sia convivenza<sup>38</sup>, tanto più se il lavoro è prestatato nell'impresa, e se questa, ancorché condotta da parenti o affini, sia di grandi dimensioni e gestita con criteri rigidamente imprenditoriali<sup>39</sup>.

Quando pure venga esclusa la presunzione di gratuità, resta tuttavia una significativa riluttanza a ritenere sussistente il rapporto di lavoro dipendente in assenza di una rigorosa prova, difficile da raggiungere soprattutto nell'ambito della famiglia<sup>40</sup>. Né d'altronde scatta un'automatica presunzione di onerosità<sup>41</sup>. Anche se, sotto questo profilo, non mancano applicazioni più concessive. Un temperamento probatorio talora deriva,

<sup>37</sup> V. S. PATTI, *Note in tema di lavoro familiare*, in *Nuovo dir. agr.*, 1977, p. 23 ss.; ID., *Il lavoro prestatato nella famiglia e il lavoro della donna*, cit., p. 139 ss.; esplicitamente nel senso di una presunzione di onerosità, anche per il lavoro domestico che ecceda o si svolga al di fuori della contribuzione familiare, v. T. AULETTA, *Collaborazione del familiare nell'attività economica e forme di tutela*, cit., p. 272 e ss. Cfr., tuttavia, F. REALMONTE, *Subordinazione, associazione in partecipazione e impresa familiare*, cit., p. 108, che ritiene non operi alcuna presunzione di onerosità al di fuori del campo di applicazione dell'art. 230 bis c.c.

<sup>38</sup> Tra le tante, v. Cass. 29 maggio 1996, n. 4948, in *Dir. e prat. lav.*, 1996, p. 3338; Cass. 12 maggio 1995, n. 5197, in *Informazione previd.*, 1995, p. 1221; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10664 in *Dir. e prat. lav.*, 1995, p. 1060; Cass. 7 maggio 1993, n. 5294, in *Dir. e prat. lav.*, 1993, p. 1955; Cass. 21 gennaio 1993, n. 729 in *Informazione previd.*, 1993, p. 394; Cass. 21 agosto 1986, n. 5128; Cass. 20 ottobre 1978, n. 4753; Cass. 7 febbraio 1972, n. 308; Cass. 12 settembre 1970, n. 1413.

<sup>39</sup> Cass. 28 aprile 1984, n. 2660; Cass. 4 maggio 1983, n. 3062; Cass. 8 gennaio 1983, n. 141 in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 2673.

<sup>40</sup> Cass. 30 marzo 1990, n. 2597, in *Dir. e prat. lav.*, 1990, p. 2070.

<sup>41</sup> Cass. 2 agosto 2010 n. 17992, in un caso di lavoro prestatato nell'impresa della suocera dalla nuora non convivente; Cass. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. 17 agosto 2000 n. 10923.

infatti, da quelle pronunce che - in relazione al lavoro nell'impresa per il quale evidentemente è più agevole l'accostamento al lavoro svolto dall'estraneo alla famiglia - recuperano la presunzione di onerosità, con conseguente prova, ancorché tendenzialmente rigorosa, del solo elemento della subordinazione<sup>42</sup>.

3.- Con riferimento al coniuge, si è posta la questione se la cura della casa e dei figli, coincidendo con l'adempimento di doveri istituzionalmente derivanti dal matrimonio, valga a costituire titolo per partecipare all'impresa familiare, oppure occorra un contributo ulteriore dal quale risulti un collegamento funzionale tra lavoro casalingo e attività di impresa.

L'alternativa, nei termini inizialmente affiorati in giurisprudenza, portava a ritenere il lavoro domestico come "adempimento di obbligazioni attinenti all'impresa" giacché utile, sia pure mediatamente, ai suoi fini<sup>43</sup>, oppure, viceversa, ad escludere la rilevanza ex art. 230-bis c.c. di questo genere di attività, non potendo riscontrarsi in essa "un rapporto di lavoro per l'impresa"<sup>44</sup>. Successivamente, si è delineata una più articolata prospettiva nel valutare l'apporto fornito dal coniuge casalingo, orientata a valorizzarne le finalità collaborative rispetto alla conduzione dell'azienda in ragione pure dell'effettiva ripartizione dei doveri coniugali di lavoro.

Così, ai fini della qualità di partecipe, per un verso sono considerate sufficienti prestazioni saltuarie, di carattere complementare, ovvero marginali e non prettamente tecniche ma ugualmente di un certo peso per l'economia aziendale, come ad esempio assicurare il recapito telefonico o intrattenere rapporti con banche o clienti<sup>45</sup>. Per altro verso, si tende a dare rilievo alla collaborazione casalinga come tale, suscettibile di espri-

mere una distribuzione dei compiti volta ad agevolare la gestione aziendale da parte dell'altro coniuge, sollevandolo dalle incombenze della vita familiare<sup>46</sup>.

E' opinione diffusa, del resto, che la connessione tra lavoro nella famiglia e attività produttiva non sia da ravvisare in termini rigidi, potendo riscontrarsi appor- to all'impresa nella attività dedicata dal coniuge alla cura della famiglia e dei suoi bisogni di vita anche senza necessità di forme, ancorché sporadiche ed ancillari, di diretta collaborazione, in azienda o presso l'abitazione dell'imprenditore<sup>47</sup>. Queste forme, quando ricorrono, rientrano pur sempre nel "lavoro nell'impresa", mentre la norma contempla espressamente, accanto a questo, il "lavoro nella famiglia", inducendo a giustificare un autonomo apprezzamento quale contributo indirettamente arrecato all'iniziativa economica del congiunto.

Si sottolinea, in altri termini, come la formula normativa abbia inteso tener conto della collaborazione casalinga in ragione dei suoi vantaggiosi riflessi sull'andamento aziendale, al quale in via mediata concorre laddove permette al familiare imprenditore di destinare maggiori risorse ed energie personali all'attività produttiva.

<sup>45</sup> Cass. 16 dicembre 2005, n. 27839, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2070, in *Riv.it.dir.lav.*, 2006, II, p. 864, con nota di A. BOLLANI, *Impresa familiare e lavoro prestato in ambito domestico*; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1525, in *Foro it.*, 1997, I, c. 1077; Cass., S. U., 4 gennaio 1995, n. 89, in *Foro it.*, 1995, I, c. 105, in *Dir. lav.*, 1995, II, p. 262, con nota di V. M. MARINELLI, *Attività meramente domestica e utili dell'impresa familiare: un'apertura delle Sezioni Unite*, in *Lavoro e giur.*, con nota di R. MUGGIA, in *Nuova giur.civ.comm.*, 1995, p. 1037, con nota di M.R. GIUGLIANO, *La qualificazione giuridica del lavoro casalingo nell'ambito dell'impresa familiare*.

<sup>46</sup> Cass. 11 giugno 1999, n. 5781; Cass. 3 novembre 1998, n. 11007, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 181; Cass. 19 febbraio 1997, n. 1525, cit.; App. Milano 3 ottobre 2002, in *Lavoro e giur.*, 2003, p. 491.

<sup>47</sup> Cfr., pur con varietà di accenti, G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1998, p. 60; F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2000, p. 98 ss.; G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario al cod.civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, sub art. 230-bis, Bologna-Roma, 2004, p. 43 ss.; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 83 ss.; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 188 ss.

<sup>42</sup> Cass. 16 febbraio 1993, n. 1895; Cass. 1° marzo 1988, n. 2138 in *Dir. e prat. lav.*, 1988, p. 2191; Cass. 15 luglio 1987, n. 6204 in *Dir. e prat. lav.*, 1987, p. 3409; Trib. Torino 7 marzo 1988, in *Foro it.*, 1989, I, c. 555; con riferimento alle prestazioni di tipo domestico rese dal convivente "legato dal solo vincolo di affettuosa ospitalità", usualmente assimilato al familiare, v., anche per riferimenti, Cass. 7 agosto 2008, n. 21365 in *Dir. giur.*, 2009, p. 595 con nota di L. LOREA, *Il lavoro del convivente tra gratuità e subordinazione*.

<sup>43</sup> Cass. 22 maggio 1991, n. 5741, in *Foro it.*, 1993, I, c. 942.

<sup>44</sup> Cass. 22 agosto 1991, n. 9025, in *Riv. giur. lav.*, 1992, II, p. 475, con nota di I. PRASCA, *Lavoro gratuito, semigratuito e oneroso: i difficili percorsi del lavoro familiare e caritatevole*, in *Vita not.*, 1992, p. 1066, con nota di Giuliano.



Né sarebbe plausibile, invero, circoscrivere l'apprezzamento di tale nesso funzionale all'ipotesi in cui a prestare continuativa attività casalinga siano parenti diversi dal coniuge, esenti da doveri di questo genere a titolo di contribuzione familiare<sup>48</sup>. Specialmente se si considera che a tali doveri sono tenuti entrambi i coniugi, quel nesso può infatti risultare dall'assetto collaborativo posto in essere dalla coppia coniugale, ed in particolare dalla circostanza che uno di loro se ne faccia totalmente carico, al fine di consentire all'altro coniuge di dedicarsi a tempo pieno alla conduzione dell'azienda.

In questa prospettiva, assume dunque rilievo decisivo l'esame della situazione concreta, con conseguente possibilità che l'impegno, anche intenso ed assorbente, nell'accudimento della casa e dei figli trovi esclusivo titolo nell'adempimento dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 c. c., oppure dia luogo ai diritti di cui all'art. 230 bis c. c., laddove rispecchi una ripartizione dei compiti nell'ambito del consorzio domestico finalizzata a procurare un vantaggio, in termini di risparmio di spesa o di tempo, al coniuge imprenditore, in tal modo esonerato, per la parte che gli compete, dal provvedervi personalmente o mediante terzi retribuiti<sup>49</sup>.

4.- Opinioni divergenti sono state formulate circa la possibilità di estendere l'art. 230-bis c.c. al convivente *more uxorio*, non menzionato dalla norma.

Pur consapevole del rilievo sociale e giuridico acquisito dalle coppie di fatto, parte della dottrina si è pronunciata negativamente<sup>50</sup>, anche per le ricadute siste-

matiche di una valutazione in termini di analogia tra il legame coniugale, al quale la norma fa testuale riferimento, e la corrispondente situazione di fatto<sup>51</sup>. Si precisa, tuttavia, che la norma, nella misura in cui segna il superamento della presunzione di gratuità del lavoro prestato per solidarietà familiare, fornisce un principio applicabile pure nell'ambito della convivenza *more uxorio*, anch'essa tradizionalmente attratta, appunto in ragione del suo carattere parafamiliare, nell'alveo di quella presunzione, ormai parimenti da rivedere<sup>52</sup>.

Effetti ulteriori, e coincidenti con l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare, vengono invece prospettati da quanti ritengono possibile interpretare estensivamente o in via analogica la norma, giacché le esigenze di tutela del lavoro che ne sono alla base nascono e si manifestano negli stessi termini tra persone che instaurano tra loro una comunanza di vita, spirituale ed economica, assimilabile a quella propriamente

---

re, in *Noviss. Dig. it. App.*, IV, Torino, 1983, p. 70; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, art. 230-bis c. c., Milano, 1984, p. 1312; M.C. ANDRINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 213; G. OPPO, *Impresa familiare*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., p. 467 ss.; G. OBERTO, *Famiglia e rapporti patrimoniali*, Milano, 1991, p. 1016 ss.; M. BERNARDINI, *La convivenza fuori del matrimonio*, Padova, 1992, p. 65 ss.; F. SANTOSUOSSO, *Beni ed attività economica della famiglia*, Torino, 1995, p. 363 s.; T. AULETTA, *Collaborazione del familiare nell'attività economica e forme di tutela*, cit., p. 280; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, II, Milano, 2002, p. 219 ss.; G. DI ROSA, *Tratti distintivi e aspetti problematici dell'impresa familiare*, cit., p. 519 ss.

<sup>51</sup> Nel senso che l'equiparazione ai fini dell'art. 230-bis c.c. implicherebbe di estendere ai conviventi tutte le norme che disciplinano i rapporti tra i coniugi, v. V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, loc. cit.; sulle implicazioni di ordine sistematico, v. anche G. RAGUSA MAGGIORE, *Famiglia di fatto e impresa familiare*, loc. cit. Sottolinea, in generale, la problematica configurazione, in relazione al principio costituzionale di uguaglianza, di una famiglia avente trattamento peggiore o diverso, come sarebbe la famiglia di fatto, per i profili sottratti alla equiparazione, ovvero la famiglia legittima, quanto alla diversa "disponibilità" del vincolo, G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., spec. p. 469.

<sup>52</sup> G. RAGUSA MAGGIORE, *Famiglia di fatto e impresa familiare*, cit., p. 35; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 469 s.; esplicitamente nel senso della presunzione di onerosità del lavoro del convivente *more uxorio*, v. T. AULETTA, *Collaborazione del familiare nell'attività economica e forme di tutela*, cit., spec. p. 272.

<sup>48</sup> Al mantenimento della famiglia, finché vi convivano, devono contribuire i figli in relazione alle loro "sostanze" e "redditi" (art. 315 c.c.), sicché la loro eventuale prestazione lavorativa nella famiglia non costituisce adempimento di un obbligo di contribuzione, potendo invece dar luogo ai diritti di cui all'art. 230-bis c.c.: v., per tutti, F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato dir. civ. e comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1979, vol. VI, t. I, sez. I, p. 27.

<sup>49</sup> Cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, cit., spec. p. 105 ss.; in termini di esubero di lavoro domestico da parte del coniuge che si accollì integralmente gli oneri derivanti dagli artt. 143 e 147 c.c., v. G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, loc. cit.; analogamente G. DI ROSA, *Tratti distintivi e aspetti problematici dell'impresa familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2007, p. 515.

<sup>50</sup> V., al riguardo, le considerazioni di A. TRABUCCHI, *Natura legge famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 21; G. RAGUSA MAGGIORE, *Famiglia di fatto e impresa familiare*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1982, p. 39; V. COLUSSI, voce *Impresa familia-*

coniugale<sup>53</sup>. Con la frequente avvertenza, peraltro, che l'estensione risponde alla *ratio* protettiva dell'art. 230 *bis* c. c., e dunque non implica più vaste equiparazioni, anzi certamente da escludersi rispetto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi<sup>54</sup>.

La giurisprudenza di merito, per parte sua, ha condiviso in due note occasioni l'indirizzo favorevole ad applicare la norma in esame al convivente<sup>55</sup>, mentre la Cassazione si è attestata sulla soluzione opposta<sup>56</sup>. Del resto, è stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione

<sup>53</sup> Cfr. A. JANNARELLI, *Lavoro nella famiglia*, cit., p. 1842 ss.; F.D. BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, in *La famiglia di fatto*, Atti del convegno di Pontremoli, Montereale, 1976, p. 135 ss.; N. FLORIO, *Famiglia e impresa familiare*, Bologna, 1977, p. 56; G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979, p. 289; F. GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983, p. 284; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 371 s., ove il rilievo che il dovere sociale e morale di mantenimento e di assistenza che nasce dalla convivenza stabile "significa che la prestazione continuativa e gratuita di lavoro del convivente nell'impresa trova anch'essa la sua causa nella solidarietà familiare"; V. SCALISI, *La "famiglia" e le "famiglie"*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo*, Milano, 1985, p. 270 ss., il quale prospetta l'estensione dell'art. 230-bis quale "norma la cui *ratio* non risulta strettamente improntata ad esclusive esigenze di tutela della famiglia legittima"; analogamente, C.A. GRAZIANI, *L'impresa familiare*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, III, 2, 2ª ed., Torino, 1996, p. 675; A. NATOLI, *Lavoro familiare*, in M. Dell'Olio (a cura di), *Diritto del lavoro*, in *Dizionario del dir. priv.*, a cura di N. Irti, 2, Giuffrè, Milano, 1981, p. 159; S. CASCIOLI, *Il lavoro nell'impresa familiare*, in *Lavoro* 80, 1986, p. 1047; G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 83, sulla base di una interpretazione evolutiva dell'art. 230-bis; G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 70 ss.; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., spec. p. 150 ss. e p. 179; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 214 ss.

<sup>54</sup> Cfr. per tutti, F.D. BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, loc. cit.; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 215; L. MENGHINI, *Lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare*, cit., p. 79; distingue tra norme giustificate dall'esistenza formale dello status coniugale oppure dallo svolgimento in concreto di una specifica funzione familiare, F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 167 ss.

<sup>55</sup> Trib. Ivrea 30 settembre 1981, in *Riv. dir. agr.*, 1983, II, p. 464, con nota di F. SALARIS, *Impresa familiare, famiglia di fatto e comunità rurali*, in *Giur. agr. it.*, 1984, II, p. 105, con nota di G. AMOROSO; Trib. Torino 24 novembre 1990, in *Giur. it.*, 1991, I,

all'art. 3 Cost., sul semplice rilievo che dalla convivenza non sorgono i doveri che conseguono dal matrimonio<sup>57</sup>.

Al contempo, però, la tutela riconosciuta dall'art. 230-bis al lavoro prestato a titolo familiare ha indotto la stessa Cassazione a circoscrivere in modo significativo lo spazio in cui opera la presunzione di gratuità della collaborazione prestata in favore della persona con la quale, fuori del matrimonio, si condividono vita ed interessi<sup>58</sup>.

Quest'orientamento fa leva, anzitutto, sulla necessità di una stringente e puntuale dimostrazione che la convivenza dia luogo ad una comunanza spirituale ed economica analoga a quella che sorge tra coniugi, e non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo e sessuale<sup>59</sup>. In secondo luogo, e soprattutto, è stato pre-

2, c. 574, con nota di G. OBERTO, *Impresa familiare e ingiustificato arricchimento tra conviventi*.

<sup>56</sup> E ciò fin dalla prima pronuncia resa sulla questione: v. Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, c. 1949. Conformi, Trib. Roma 10 luglio 1980, in *Dir.fall.*, 1980, II, p. 611, con nota di L. FARENGA, *In tema di rapporto more uxorio, famiglia di fatto e impresa familiare*; Trib. Milano 10 gennaio 1985, in *Società*, 1985, p. 507; Trib. Firenze 18 giugno 1986, in *Toscana lav.giur.*, 1987, p. 228.

<sup>57</sup> Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1935, in *Fam.dir.*, 1994, p. 514, con nota di M. GIORGIANNI, *Convivenza more uxorio e impresa familiare*, in *Giur.it.*, 1995, I, 1, c. 844, con nota di L. BALESTRA, *Sulla rilevanza della convivenza more uxorio nell'ambito della impresa familiare*, in *Nuova giur.civ-comm.*, 1995, I, p. 278, con nota di M. BERNARDINI, *Rapporto di lavoro, o di collaborazione "parasubordinata", e tutela del convivente more uxorio (c.d. familiare di fatto)*. Nello stesso senso, successivamente, v. Cass. 29 novembre 2004, n. 22405.

<sup>58</sup> Per un precedente di merito, piuttosto risalente, che pare escludere qualsiasi presunzione di gratuità, v. Pret. Napoli 3 marzo 1979, in *Arch.civ.*, 1979, p. 1175, con nota di CATTEDRA, *La retribuzione del lavoro domestico prestato dalla convivente more uxorio*, ove si ammette la sussistenza del diritto alla retribuzione *ex art.* 36 Cost., da determinarsi in via equitativa in conseguenza della peculiarità del rapporto di convivenza.

<sup>59</sup> Cass. 17 agosto 1983, n. 5373, in *Prev. soc.*, 1984, p. 248; Cass. 16 giugno 1978, n. 2012, in *Foro it.*, 1978, I, 2137 o 2317, in *Foro Pad.*, 1979, I, c. 103, con nota di M. BESSONE. Analogo atteggiamento rigoroso viene manifestato, del resto, anche a proposito delle prestazioni lavorative rese nell'ambito della famiglia propriamente intesa, in ordine alla quale occorre accertare "l'esistenza di una partecipazione costante dei vari membri agli interessi e alla vita del gruppo, ossia uno stato di mutua solida-

cisato che, per assolvere questo onere probatorio, occorre dimostrare la partecipazione equa ed effettiva alle risorse della famiglia di fatto<sup>60</sup>.

Qualora detta prova sia ritenuta insufficiente, si apre quindi un'area per qualificare il rapporto in termini di onerosità. Al riguardo, significative applicazioni si rinvencono con riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'impresa del proprio convivente, per le quali anzi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità tende a fare diretto riferimento alla presunzione di onerosità di ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro<sup>61</sup>.

Questo principio rende più agevole la dimostrazione degli elementi costitutivi del contratto di lavoro, salva la spinosa questione della natura subordinata del rapporto, generalmente risolta in senso negativo, per la difficoltà di ravvisarne i tipici tratti distintivi della eterodirezione, dati i rapporti personali fra le parti<sup>62</sup>.

E' opportuno tornare ora sull'ambito nel quale in concreto opera la presunzione di gratuità. Ciò perché essa non dovrebbe proprio essere invocata allorché il lavoro prestato esorbiti da doveri, anche morali, di contri-

rietà e assistenza"; ove si intenda negare che le prestazioni lavorative diano luogo a un rapporto di lavoro subordinato o di parasubordinazione, giacché, in difetto di ciò, specie quando dette prestazioni siano svolte al di fuori della comunità familiare, deve escludersi l'ipotesi del lavoro gratuito: v. ad es. Cass. 14 dicembre 1994, n. 10664, in *Dir. e prat. lav.*, 1995, 15, p. 1060; Cass. 10 luglio 1990, n. 7185; in dottrina, cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, cit., nota 187, p. 89, per il quale in tali decisioni la preclusione della presunzione di gratuità sembra dare spazio ad una presunzione non solo di onerosità, ma anche "di subordinazione o di parasubordinazione".

<sup>60</sup> Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, cit.; Cass. 17 febbraio 1988, n. 1701, in *Foro it.*, 1988, I, c. 2306, con nota di E. CALÒ, *La giurisprudenza come scienza inesatta (in tema di prestazioni lavorative in seno alla famiglia di fatto)*; Cass. 13 dicembre 1986, n. 7486; Cass. 17 luglio 1979, n. 4221, in *Riv.giur.lav.*, 1979, II, p. 884, con nota di B. PALEOLOGO, *Novità in materia di lavoro della convivente more uxorio?*, in *Giust.civ.*, 1980, I, p. 673.

<sup>61</sup> Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833, in *Dir. giur.*, 2009, p. 595, con nota di L. LOREA, *Il lavoro del convivente tra gratuità e subordinazione*.

<sup>62</sup> Di fronte a questo genere di difficoltà, si è riconosciuta comunque la sussistenza di lavoro parasubordinato: v. Cass. 2 maggio 1994, n. 4204, cit. Dell'atteggiamento assai restrittivo della giurisprudenza nel riconoscere la subordinazione quando le prestazioni lavorative sono rese nell'ambito familiare, dà ampio conto F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, cit., spec. p. 114 ss.

buzione poiché la gratuità non potrebbe trovare giustificazione soltanto nell'effettiva comunione di vita e di interessi<sup>63</sup>.

In ogni caso, ove in pratica si realizzassero i termini perché la presunzione possa operare, resterebbe comunque da chiedersi se e quale riconoscimento economico attribuire al convivente lavoratore nei confronti del convivente beneficiario in tutti quei casi ove venisse raggiunta la duplice prova, per un verso in ordine alla partecipazione equa ed effettiva alle risorse della famiglia di fatto da parte del convivente lavoratore e, per l'altro, in ordine al fatto che comunque quest'ultimo risulti aver reso una collaborazione economica di entità cospicua, non altrimenti remunerata<sup>64</sup>.

Una possibile risposta a questa esigenza di protezione del convivente lavoratore è stata da alcuni intravista nel ricorso al rimedio residuale dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. da esperire contro il convivente beneficiario della detta collaborazione economica<sup>65</sup>.

Il medesimo rimedio residuale, del resto, è stato anche invocato qualora risultasse assente l'equa ed effettiva partecipazione agli incrementi patrimoniali della famiglia di fatto e, quindi, fosse precluso il riconoscimento del presupposto stesso della presunzione di gratuità<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> V. L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 211; T. AULETTA, *Collaborazione del familiare nell'attività economica e forme di tutela*, cit., p. 271 ss., spec. p. 273.

<sup>64</sup> Così, fra i tanti, M. BERNARDINI, *Rapporto di lavoro, o di collaborazione "parasubordinata", e tutela del convivente more uxorio (c.d. familiare di fatto)*, cit., p. 283.

<sup>65</sup> V. G. OBERTO, *Famiglia e rapporti patrimoniali: questioni di attualità*, Milano, 1991, p. 151 ss.; si riferiscono altresì, con diversità di accenti, al rimedio ex art. 2041 c.c. anche F. ANELLI, *Il matrimonio*, cit., p. 218; F. D. BUSNELLI, M. SANTILLI, *La famiglia di fatto*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, VI, Padova 1993, 785. Cfr., anche in chiave critica, G. FERRANDO, *Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto*, in *Fam. e dir.*, 1998, p. 194 ss. In giurisprudenza, di recente, v. Cass. 15 maggio 2009 n. 11330 nel senso dell'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. a tutela di prestazioni, anche lavorative, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.

<sup>66</sup> V. Trib. Milano 5 ottobre 1988, L80, 1989, 549. Per l'orientamento della Corte di legittimità che esclude l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nelle ipotesi di volontaria esecuzione della prestazione di cui si avvantaggia il locu-

In effetti, può essere realmente difficile ricondurre al lavoro subordinato le attività lavorative svolte nell'ambito della convivenza *more uxorio* e, al contempo, risulterebbe ingiusto disattendere del tutto ogni istanza di salvaguardia degli interessi del convivente lavoratore, specialmente allorché si tratti di collaborazione ad un'attività economica, e ancor più se proficua.

La sensibilità verso queste esigenze riaffiora in taluni sviluppi della giurisprudenza di legittimità, invero non più ferma nell'escludere l'estensione al convivente della tutela accordata dall'art. 230 bis c.c. al familiare. Così, ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un'impresa, è stato affermato il principio che tale tutela può essere estesa anche al convivente sull'assunto che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost.<sup>67</sup>.

In questa prospettiva l'area di lavoro gratuito resta confinata, anche per il convivente, al di fuori della collaborazione all'impresa, per effetto di un più vasto apprezzamento dell'incidenza della finalità protettiva della disciplina dell'impresa familiare volta a coprire tutte le situazioni di collaborazione non riconducibili all'archetipo del lavoro subordinato o per le quali non si sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione.

5.- Analoga propensione a dare risalto alle finalità protettive perseguite dall'art. 230-bis c.c. è stata manifestata dagli interpreti con riferimento al lavoro prestato nell'impresa gestita da propri familiari che siano in società tra loro ovvero che siano anche, oppure soltanto, soci con terzi estranei alla famiglia.

Si tratta di situazioni che nella pratica si configurano assai di frequente e che rendono controversa l'applicazione della norma ora menzionata.

Una prima obiezione riguarda il fatto che tra collaboratore ed imprenditore non sussiste la relazione fami-

pletato, v. in senso adesivo G. MERCOLINO, *Le prestazioni lavorative del coniuge e del convivente more uxorio: rilevanza ed effetti*, in [www.di-elle.it](http://www.di-elle.it), p. 20 ss., ove anche ampi riferimenti.

<sup>67</sup> V. Cass. 15 marzo 2006, n. 5632 in *Orientamenti giur. lav.*, 2008, II, p. 70, in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 749, che prosegue nel solco di Cass. 19 dicembre 1994, n. 10927 in *Informazione previd.*, 1994, p. 1502 ove si statuisce che è possibile inquadrare il rapporto di lavoro del convivente nell'ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall'art. 230 bis c.c.

liare presupposta dall'art. 230-bis, giacché titolare dell'impresa qui è la società, che, ovviamente, è soggetto diverso dai soci<sup>68</sup>. In questa prospettiva, si pone in luce che, in assenza della relazione familiare tra chi presta l'attività lavorativa e chi la riceve, non potrebbe operare alcuna presunzione di gratuità e, dunque, non sussisterebbe alcuna necessità di rimuoverla mediante l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare<sup>69</sup>.

Sempre in linea generale, poi, si è posta in dubbio la stessa compatibilità tra la disciplina dell'impresa familiare e quella societaria. In proposito, specialmente quando l'esercizio in comune dell'impresa non risulti circoscritto alla cerchia familiare, vengono segnalate le notevoli difficoltà che si incontrerebbero nel conciliare i diritti dei soci con quelli c.d. amministrativi riconosciuti ai coadiuvanti familiari dall'art. 230 bis c.c., nella parte in cui dispone che "le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa"<sup>70</sup>.

Nondimeno, seppure con significative varianti al suo interno, larga parte della dottrina ammette che possa configurarsi un rapporto di impresa familiare in simili

<sup>68</sup> V. COLUSSI, *Impresa familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 660 s.; ID., voce *Impresa familiare*, in *Digesto*, IV, *Disc. priv.*, sez. comm., VII, Utet, 1992, p. 179; A. DI FRANCA, *Il rapporto di impresa familiare*, cit., p. 229.

<sup>69</sup> A.-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 1276. Tuttavia, nel senso che la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela o affinità, opera anche quando l'attività lavorativa sia svolta a favore di una società di persone, che risulti composta da due soci entrambi coniugi delle persone che ne figurano dipendenti, v. Cass. 7 maggio 1993, n. 5294, in *Dir. lav.*, 1994, II, p. 85, con nota di C. GATTA, *Prestazioni lavorative rese tra persone legate da rapporti di parentela, affinità o coniugio: riflessi previdenziali*.

<sup>70</sup> Cfr. A.-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 1274 ss.; M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Cedam, Padova, 1977, p. 94 ss.; N. SALANITRO, *Fideiussione omnibus e impresa familiare*, in *Dir. fall.*, 1976, I, p. 219; A. JANNARELLI, *Impresa e società nel nuovo diritto di famiglia*, in *Foro it.*, 1977, V, c. 285; F. SANTOSUOSSO, *Beni ed attività economica della famiglia*, cit., p. 420; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, I, Milano, 2002, p. 198; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 550.

contesti, almeno quando la prestazione lavorativa sia svolta a favore di una società di persone<sup>71</sup>.

Al riguardo, la distinzione tra società e soci non viene ritenuta decisiva per oscurare la relazione familiare tra chi fa parte della società e chi vi collabora senza esserne socio, vuoi perché, ai fini dell'art. 230-bis c.c., non interessa la forma – individuale, collettiva, sociale – della titolarità dell'impresa<sup>72</sup>, vuoi perché quella distinzione ha una rilevanza limitata nelle società di persone, dove anche i soci si prestano ad essere singolarmente considerati come imprenditori<sup>73</sup> e dove, comunque, il pregnante substrato personale rende plausibile, ed a maggior ragione nelle società di fatto, riferire ai soci la relazione familiare richiesta dalla norma<sup>74</sup>.

<sup>71</sup> Si tenga conto che una corrente di pensiero tende a ravvisare il fenomeno dell'impresa familiare anche nelle società di capitali: cfr. anche per le specifiche condizioni nelle quali il riconoscimento del detto fenomeno potrebbe avvenire, M. LIBERTINI, *Sull'impresa familiare e sulla derogabilità della disciplina dell'art. 230-bis*, in *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia*, a cura di A. Maisano, Napoli, 1977, p. 125; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 491, nota 108; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 47 ss.; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 554 s.

In senso contrario alla presunzione di gratuità dell'attività lavorativa svolta a vantaggio di una società di capitali nella cui compagine vi sia un proprio familiare, v. Cass. 4 maggio 1983, n. 3062, in *Notiziario giur. lav.*, 1983, p. 538; Cass. 19 marzo 1980, n. 1810.

<sup>72</sup> G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 490.

<sup>73</sup> Per la "neutralità", in relazione alla disciplina dettata dall'art. 230-bis, della titolarità dell'impresa, quando l'impresa è collettiva nel senso che ne sono contitolari più coimprenditori, v. R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 76, nt. 28.

<sup>74</sup> Per l'esigenza di "superare il dato puramente letterale e tenere presente la funzione della disciplina in materia di tutela del lavoro familiare", v., per tutti, T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, 8<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2006 p. 175; nel senso che, limitatamente alle società di persone costituite soltanto da familiari del grado richiesto dalla legge nelle quali presti lavoro il familiare di uno dei soci, sarebbe eccessivamente formale separare la posizione dei soci da quella della società, v. A. JANNARELLI, *Impresa e società*, loc.cit. In giurisprudenza, per una motivata adesione alle ragioni che inducono a far prevalere, nell'interpretazione dell'art. 230-bis, il profilo sostanziale dell'interesse protetto, v., con riferimento alla attività lavorativa prestata nell'impresa gestita in società di fatto dal padre e dallo zio, App. Messina 16 febbraio 2000, in *Nuova giur.civ.comm.*, 2000, p. 566, con nota di V. LOPILATO, *L'impresa familiare e l'ammissibilità di un rap-*

porto di parentela "societaria".

Ciò posto, le posizioni risultano variamente articolate. Nei limiti del presente lavoro, può essere utile segnalare che, secondo un'autorevole dottrina, la relazione familiare del grado richiesto dalla legge deve esistere non soltanto tra tutti i soci, ma pure tra ognuno di loro ed il collaboratore<sup>75</sup>. Infatti, ove diversamente si ammettesse un rapporto di impresa familiare, si cadrebbe nell'alternativa tra imporre al terzo (o comunque al familiare di grado non adeguato) il regime dell'impresa familiare ovvero applicare tale regime alla quota sociale del familiare socio, anziché all'impresa<sup>76</sup>.

Questa impostazione si colloca in esplicita critica della corrente di pensiero che ha ritenuto di valorizzare l'effettività della tutela accordata dall'art. 230-bis c.c. sotto il diverso profilo dell'estensione del suo campo di applicazione. In questa visuale, si sostiene invero che i diritti in questione maturano unicamente nei confronti di quanti, fra i soci, siano familiari del collaboratore, con esclusione, cioè, degli altri soci<sup>77</sup>. Ne consegue, quindi, che la presenza di soci estranei alla famiglia non osta a che un rapporto di impresa familiare

porto di parentela "societaria".

<sup>75</sup> Il riferimento è a G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 490 s.; in senso adesivo si vedano anche M. TANZI, voce *Impresa familiare (dir. comm.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 3; G. GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, Trieste, 1981, p. 43; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, cit., p. 39 s.; V. LOPILATO, *L'impresa familiare e l'ammissibilità di un rapporto di parentela "societaria"*, cit., spec. p. 580. Nel senso che l'impresa familiare deve escludersi qualora uno dei soci sia un estraneo alla famiglia, v. F. GALGANO, *Impresa familiare*, in *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 223; nonché F. ANELLI, *Il matrimonio*, cit., p. 219, il quale pure nega l'impresa familiare ove tra i soci siano inclusi terzi estranei, sicché i familiari di uno dei soci "potranno pretendere, a seconda dei casi, l'accertamento dell'estensione a loro del rapporto sociale, ovvero dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione "para-subordinata" con la società".

<sup>76</sup> In questa seconda alternativa, però, "non potrebbero realizzarsi né i diritti patrimoniali né, comunque, i poteri di intervento previsti dalla legge": cfr. G. OPPO, *Diritto di famiglia e diritto dell'impresa*, cit., p. 390.

<sup>77</sup> Cfr. R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, loc. cit. per il quale, come già ricordato sopra, è decisivo il rilievo che "l'impresa è collettiva nel senso che ne sono contitolari più coimprenditori", donde "i familiari di ciascuno di essi matureranno i diritti previsti dall'art. 230-bis nei confronti del proprio familiare imprenditore, ma non anche nei confronti degli altri".

si instauri tra il collaboratore ed il socio suo familiare<sup>78</sup>.

In questo quadro, peraltro, si avverte l'esigenza, di ordine eminentemente pratico, di escludere i diritti amministrativi, con conseguente delimitazione della tutela ai diritti patrimoniali, in ragione dei possibili conflitti che potrebbero altrimenti insorgere tra i familiari del socio e i rimanenti soci<sup>79</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, in due distinte ma analoghe vicende, ha ritenuto applicabile il regime dell'impresa familiare alla collaborazione prestata dalla moglie nell'impresa gestita dal marito in società di fatto col fratello di costui<sup>80</sup>. La sentenza che più sviluppa il proprio ragionamento, considera determinante, alla luce della finalità dell'art. 230 bis c.c. di rendere onerose forme di attività familiare prima ritenute gratuite, la identità di *ratio* tra il caso in cui dell'apporto lavorativo si giovi il titolare di impresa

<sup>78</sup> R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, loc. cit.; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato dir. civ. e comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1984, vol. VI, t. II, sez. 2, p. 215, il quale condivide che, ove gli altri soci siano estranei alla famiglia, "il rapporto intercorre unicamente con il socio familiare e i diritti previsti dall'art. 230-bis si appuntano sulla porzione degli utili a questi spettante, sugli incrementi della sua quota di partecipazione e sulla gestione di essa". Analogamente, v. N. FLORIO, *Famiglia e impresa familiare*, Bologna, 1977, p. 43; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 42 ss. spec. p. 47. Si orienta per l'applicazione della disciplina dell'impresa familiare anche nei confronti dei soci terzi, sulla base del rilievo che limitare detta applicazione alla quota del familiare socio "appare discutibile, perché tutti i soci si avvantaggiano dell'opera prestata dal collaboratore", T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 177, e nota 30.

<sup>79</sup> L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., p. 550 e p. 554; nonché, con diversità di accenti, G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 69.

<sup>80</sup> Cass. 23 settembre 2004, n. 19116, in *Riv.it.dir.lav.*, 2005, II, p. 544 ss., con nota di C. FALERI, *La Cassazione torna sulla nozione di impresa familiare*, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 47, con nota di BUTTURINI, *Sull'applicabilità dell'art. 230-bis nel caso di esercizio in forma societaria dell'impresa*, in *Lav.giur.*, 2005, p. 284; Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1226, con nota di E. BUCCIANTE, in *Riv.it. dir.lav.*, 2001, II, p. 414, con nota di M. AGOSTINI, *Sull'applicabilità dell'art. 230-bis c.c. al familiare del socio di fatto*, in *Famiglia*, 2001, II, p. 287, con nota di L. BALESTRA, *Società di fatto e impresa familiare: un'importante presa di posizione della Cassazione*

individuale ed il caso in cui se ne giovi il familiare che svolga la propria attività economica quale socio di una società di fatto: da ciò la conclusione che, in questa seconda ipotesi, "i diritti dei familiari nascenti dall'art. 230-bis c.c. sussistono nell'ambito della quota sociale"<sup>81</sup>.

In altra coeva occasione, tuttavia, la Cassazione è pervenuta ad opposta conclusione in relazione ad un caso nel quale la moglie aveva collaborato nell'impresa individuale del marito, proseguendo senza soluzione di continuità la medesima collaborazione anche dopo che l'impresa era stata trasformata in società in nome collettivo tra il marito ed il fratello di costui<sup>82</sup>. Il lavoro della moglie ha trovato tutela per il solo periodo anteriore alla trasformazione, giacché la Corte ha ritenuto insuperabile il rilievo che la qualifica di imprenditore spetta alla società e, pertanto, "non può di certo ipotizzarsi un rapporto di parentela o di affinità del lavoratore con la società", né potrebbero, fra l'altro, esplicitarsi i poteri di intervento nella gestione dell'impresa per l'assenza di ogni diretto collegamento con la società titolare dell'impresa<sup>83</sup>.

6.- La disciplina dell'impresa familiare opera "salvo che sia configurabile un diverso rapporto", donde la consueta definizione come residuale della disciplina medesima<sup>84</sup>.

<sup>81</sup> Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, cit., che in motivazione ha cura di aggiungere che la società di fatto "da una parte è caratterizzata da un'attenuazione dell'autonomia patrimoniale, dall'altra non può costituire schermo per eludere la protezione accordata dall'art. 230-bis all'apporto lavorativo di un familiare all'attività economica lucrativa di un altro familiare".

<sup>82</sup> Cass. 6 agosto 2003, n. 11881, in *Famiglia*, 2004, II, p. 1152, con nota di STOPPIONI, in *Giur. comm.*, 2006, II, p. 47, con nota di BUTTURINI, cit., in *Notariato*, 2005, p. 156, con nota di C. SABATTINI, "Compatibilità" tra impresa familiare e società di persone. Conforme, tra le più recenti, Trib. Milano 31 maggio 2006, in *D&L*, 2006, p. 782, con nota di G. CORDEDDA, *Lavoro in famiglia e partecipazione all'impresa familiare: due facce di due medaglie differenti*.

<sup>83</sup> Invero la Corte condivide nel corso della motivazione tutti gli argomenti che si ricollegano in vario modo all'idea della separazione tra società e soci: per rilievi critici cfr., per tutti, T. AULETTA, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 175 e note 21 e 22.

<sup>84</sup> Tuttavia, v. V. FRANCESCHELLI, *Much ado about nothing in tema di impresa familiare?* in AA. VV., *Diritto di famiglia*, Milano 1982, p. 501 ss. per il quale la sola ipotesi lasciata aperta dall'inciso iniziale della norma, giacché assicurerebbe al familiare partecipante diritti non inferiori a quelli della disposizione

Connessa al connotato della residualità è la questione della natura negoziale del rapporto di impresa familiare ed è opportuno indicare che, affinché questa disciplina legale possa operare, si ritiene non necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati, giacché il nuovo istituto ha la funzione di apprestare una tutela giuridica minima e inderogabile per quei rapporti di lavoro familiare svolti *affectionis vel benevolentiae causa*, vale a dire senza alcuna volontà (né espressa, né tacita) di inquadramento giuridico, dato che sono basati esclusivamente sulla solidarietà familiare<sup>85</sup>.

Sul fondamento dell'istituto del resto, si è giustamente osservato che la norma dell'art. 230 *bis* introduce un regime legale, onde pare inutile chiedersi quale sia la fonte, che è evidentemente la legge, sulla base di determinati presupposti descritti in termini di comportamenti, sia pure volontari<sup>86</sup>.

Viene semmai in luce il differente problema del ruolo che svolge l'autonomia privata nel definire i margini entro i quali essa può esplicarsi nel configurare *diversamente* il rapporto.

---

in questione, concerne la costituzione di una società di persone; nella stessa linea già M. LIBERTINI, *Sull'impresa familiare e sulla derogabilità della disciplina dell'art. 230 bis*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, a cura di A. Maisano, Liguori, Napoli 1977, p. 121 ss.

<sup>85</sup> Sulla natura "non negoziale" dell'impresa familiare cfr., tra le altre, Cass. 16 aprile 1992 n. 4650; Cass. 13 ottobre 1984 n. 5124; Cass. 16 luglio 1981, n. 4651, *Giust. civ.*, 1982, I, 717, con nota di M. Finocchiaro, *Ancora sull' "impresa familiare"*. Altra giurisprudenza di legittimità afferma invece che la costituzione dell'impresa familiare non deriva automaticamente dalla legge ma richiede un atto volontario negoziale, o almeno un comportamento concludente, e cioè la prestazione di lavoro in modalità tali da cui si possa presumere l'accettazione da parte dell'imprenditore: Cass. 19 ottobre 2000 n. 13861, cit., la quale aggiunge che; Cass. 4 gennaio 1995 n. 89, cit.; Cass. 23 novembre 1984 n. 6069 in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 18.

<sup>86</sup> Cfr. M. DELL'OLIO, *Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in cooperativa, impresa familiare, volontariato*, cit., p. 5; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 458, per il quale il rapporto non è contrattuale né nella fonte né negli effetti, sicché l'eventuale volontà espressa avrebbe funzione solo sulla ricognizione degli effetti. Per una sintesi delle distinte posizioni in ordine al fondamento dell'istituto, v. F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 60 ss.; G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 116 ss.

Si è autorevolmente chiarito che la "diversità" di cui parla la norma va intesa come riferita, piuttosto che ad una diversa disciplina, ad una diversa fattispecie<sup>87</sup>.

Al riguardo, è largamente condivisa l'opinione per la quale non è possibile limitare od escludere, nemmeno parzialmente, alcuno dei diritti espressamente riconosciuti dalla disciplina legale al familiare lavoratore; diritti i quali, invero, sono intangibili in blocco perché configurano una forma di tutela a carattere imperativo<sup>88</sup>. Si ritiene infatti che, nel conflitto tra gli interessi delle parti, debba darsi prevalenza a quello del contraente più debole, ossia al prestatore di lavoro che normalmente è in posizione di soggezione<sup>89</sup>. In questa logica, l'accordo potrebbe celare la volontà di ridurre od eliminare il diritto alla remunerazione.

Ne consegue che le parti potrebbero porre in essere soltanto altri rapporti tipici, ma pur sempre con esclusione di quelli che non siano diretti a realizzare un effettivo e concreto diverso equilibrio, giacché hanno come reale scopo una finalità elusiva della disciplina imperativa, in modo da offrire al lavoratore una tutela deteriore<sup>90</sup>. Il riferimento, in questo senso, è al rappor-

---

<sup>87</sup> Così R. COSTI, *Lavoro e impresa*, cit., p. 102 ss., con la conseguenza che, "se non sono presenti, in fatto, i presupposti per l'applicazione di una diversa disciplina tipica, il lavoro familiare prestato in modo continuativo e senza ulteriori qualificazioni nella famiglia o nell'azienda del congiunto imprenditore, deve essere regolato dalle norme dettate per l'impresa familiare"; e ciò in termini inderogabili in considerazione della "natura retributiva, quando non alimentare, dei diritti riconosciuti ai familiari partecipanti all'impresa".

<sup>88</sup> Risulta invero isolata la posizione che ammette la derogabilità parziale della disciplina e che è stata recentemente ripresa da G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 26 ss., la quale evidenzia la compressione, che altrimenti risulterebbe, della dimensione familiare ed affettiva che può giustificare assetti non rigidamente corrispettivi.

<sup>89</sup> Cfr. V. PANUCCIO, voce *Impresa familiare*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, 2000, p. 668, nota 20; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 518 e ss.

<sup>90</sup> Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che il carattere residuale dell'impresa familiare esige che, "ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa e un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare": così Cass. 18 ottobre 2005 n. 20157 in *Foro it.*, 2006, I, c. 1082;

to di associazione in partecipazione nell'ipotesi esemplificativa in cui, per escludere il diritto al mantenimento o il potere di decisione, il contratto sia attributivo soltanto di una quota di utili rapportata alla "quantità e qualità del lavoro prestato"<sup>91</sup>.

Peraltro, ove ci si ponga nella prospettiva del massimo rispetto della libertà dei singoli, occorrerebbe ammettere la possibilità che le parti regolino il rapporto con il ricorso a schemi contrattuali, beninteso oltre che tipici, anche atipici<sup>92</sup>.

Sotto un differente profilo, viene posta in luce l'esigenza di chiarezza e di riconoscibilità sociale del diverso rapporto il quale, pertanto, richiederebbe comunque una certa formalizzazione<sup>93</sup>.

Di per sé, in effetti, la subordinazione, come modalità di adempimento della prestazione lavorativa, può ben riscontrarsi anche in contesti associativi, come da tempo chiarito da avveduta dottrina<sup>94</sup>. Non fa eccezione la

in *Lav. giur.*, 2006, p. 294; in *Dir. prat. lav.*, 2006, p. 804. Dovrebbero pertanto ritenersi definitivamente tramontate quelle pronunzie che paiono ignorare il carattere inderogabile della disciplina di cui all'art. 230-bis, configurando ancora rapporti di collaborazione familiare a titolo assolutamente gratuito: v., per un esempio, P. Parma 5 novembre 1988, in *Dir. e prat. lav.*, 1989, p. 870, con commento di P. Banzola.

<sup>91</sup> G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 519.

<sup>92</sup> Cfr. L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 141; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 54 ss., spec. p. 57.

<sup>93</sup> V. M. DELL'OLIO, *Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in cooperativa, impresa familiare, volontariato*, in *Dir. lav.*, 1986, I, spec. p. 5; nel senso che l'art. 230 bis "rivaluta il momento sostanziale-formale della volontà delle parti, qui almeno dovendosi abbandonare la concezione corrente e «sostanzialistica» in termini di identificazione del lavoro subordinato", v. G. PERA, *Diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1988, p. 306.

<sup>94</sup> Per la deducibilità di lavoro subordinato in schemi contrattuali diversi dal contratto di lavoro e, in particolare, nel contratto di associazione in partecipazione e nel contratto di società, valga per tutti il rinvio a F. SANTONI, *I soci d'opera*, in *Dir. giur.*, 2006, p. 11 ss.; ID., *Prestazioni di lavoro in fattispecie diverse dal contratto di lavoro subordinato*, in AA. VV., *Autonomia negoziale e prestazioni di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 121 ss.; L. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lavoro subordinato e associazione in partecipazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 369 ss.; sulla prestazione "subordinata" al di fuori dell'area delimitata dal requisito dello scambio immediato lavoro/retribuzione, v. P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, I, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, cit., p. 305 ss.

partecipazione all'impresa familiare, che non solo è compatibile con una condizione di subordinazione tecnica dei familiari coadiuvanti, ma è anzi normalmente realizzata mediante prestazioni lavorative che presentano quelle caratteristiche<sup>95</sup>.

D'altronde la partecipazione agli utili costituisce una modalità di retribuzione pure del lavoro subordinato ordinario e quindi l'erogazione del compenso in questa forma può non essere discreta rispetto all'alternativa di un rapporto di compartecipazione familiare.

Nella pratica può risultare difficile dedurre da questi elementi, di per sé soli non decisivi, la qualificazione del rapporto, con la conseguenza che talora assume determinante rilievo, nella ricostruzione della volontà delle parti, quanto da loro espressamente dichiarato<sup>96</sup>.

Nell'alternativa tra impresa familiare e lavoro subordinato, in mancanza di dichiarazioni delle parti circa il loro assetto d'interessi, si ammette in giurisprudenza che questo secondo rapporto possa risultare anche per comportamenti concludenti, consistenti nell'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione aziendale, comprovato dall'avvenuta percezione di un compenso mensile, nel rispetto di un orario di lavoro e nella sottomissione alle direttive del congiunto imprenditore<sup>97</sup>.

Nella medesima alternativa tra impresa familiare e lavoro subordinato, altro orientamento, sempre allorché non vi sia un'espressa pattuizione volta a qualificare l'attività lavorativa come subordinata, ritiene non decisiva l'osservanza di ruoli ed orari prestabiliti, nemmeno in presenza della mancata partecipazione del

<sup>95</sup> Sui problemi di qualificazione derivanti dalla compatibilità della subordinazione con il rapporto d'impresa familiare, cfr. F. REALMONTE, *Subordinazione, associazione in partecipazione e impresa familiare*, cit., spec. p. 110. Sulla natura associativa del rapporto d'impresa familiare, v. R. PESSI, *Impresa familiare e prestazione di lavoro*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, IV, Milano, 1978, p. 663, spec. p. 667; P. SANDULLI, *La posizione previdenziale del coadiutore alla luce del nuovo regime dell'impresa familiare*, in *Dir. lav.*, 1977, I, p. 305, spec. p. 308.

<sup>96</sup> Cfr. Cass. 23 febbraio 1995, n. 2060 in *Società*, 1995, p. 1046; Cass. n. 697/1993; Cass. 16 aprile 1992, n. 4650; Cass. n. 5741/1991; App. Messina 16 febbraio 2000, cit., p. 567; Pret. Mestre 30 aprile 1986, in *Orientamenti giur. lav.*, 1986, p. 675.

<sup>97</sup> Di recente, v. Cass. 24 novembre 2005, n. 24700 in *Foro it.*, 2006, I, c. 1082.



collaboratore a decisioni sulla vita dell'impresa familiare nonché alla divisione degli utili relativi<sup>98</sup>.

Quest'ultimo orientamento esprime una particolare resistenza verso la qualificazione come lavoro subordinato tra familiari, similmente alla posizione assunta per negare il lavoro subordinato, nell'alternativa con il lavoro gratuito, quando, pur riscontrandosi una dichiarazione espressa, o comunque indici formali che depongono verso il lavoro dipendente, si ritenga, alla stregua appunto di criteri particolarmente rigorosi, non adeguatamente dimostrato l'effettivo svolgimento del rapporto come subordinato<sup>99</sup>.

7.- Il complesso delle tutele è molto vario e frastagliato e può giovare un inquadramento secondo tre poli principali. In primo luogo, si presentano all'interprete le tutele che trovano immediato riferimento nei diritti sanciti dall'art. 230 bis c. c.; in secondo luogo le tutele rintracciabili in altre disposizioni di legge dettate espressamente per i coadiuvanti familiari dell'imprenditore; infine, quelle forme di tutela che, in generale, si rinvengono nella disciplina del lavoro e la cui estensione, anche in parte, ai coadiuvanti familiari discende da un'opera di integrazione compiuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Ebbene, dall'applicazione dell'art. 230-bis c.c. conseguono, per il partecipante all'impresa familiare, una serie di tutele che vanno dal diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ai beni ed agli incrementi aziendali, fino all'intervento nelle decisioni in ordine ad alcuni importanti aspetti della gestione dell'impresa in grado di riflettersi sui diritti patrimoniali e sulla posizione di lavoro del familiare.

Il mantenimento costituisce una vera e propria forma di remunerazione che si determina sulla base della condizione patrimoniale della famiglia dell'imprenditore ed è volto ad assicurare le esigenze di vita essenziali del lavoratore e, laddove l'abbia, della propria fa-

<sup>98</sup> V. Cass. 4 marzo 1989, n. 1211, in *Giur.it.*, 1990, I, 1, c. 1004, con nota di E. GRANDE; Pret. Catania 27 maggio 1996, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3236.

<sup>99</sup> Cfr. P. TOSI, *Il lavoro nelle cooperative e il lavoro familiare*, cit., p. 164 ss.; L. GALANTINO, *Opzioni qualificatorie in tema di lavoro familiare*, in *Dir. lav.*, 1999, p. 266 ss., spec. p. 268; F. BASENGHI, *Il lavoro domestico*, cit., spec. p. 114 ss. Sulla rigorosa prova della subordinazione per vincere la presunzione di gratuità, "pur se in un'eventuale quadro caratterizzato da una maggiore elasticità di orari", v., da ultimo, Cass. 20 aprile 2011 n. 9043.

miglia. Questa tutela, da coordinarsi con l'analogha tutela eventualmente conseguente da un determinato *status* familiare del lavoratore, spetta indipendentemente dall'andamento dell'impresa.

Da calcolarsi invece secondo un criterio di proporzionalità alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, è la partecipazione agli utili, la quale è invero connotata da un'evidente incertezza correlata alla variabilità del suo presupposto, considerato altresì che gli utili, oltre a non prodursi, potrebbero essere accantonati o reinvestiti nell'azienda, sicché il soddisfacimento dei relativi diritti economici può risultare differito al momento dello scioglimento del rapporto<sup>100</sup>. In ogni caso il diritto di partecipazione, intrasferibile salvo che in favore di familiari del grado richiesto dalla legge e con il consenso di tutti i partecipi, può essere liquidato in danaro alla cessazione per qualsiasi causa della prestazione del lavoro ed altresì in caso di alienazione dell'azienda (art. 230 bis, comma 4, c.c.)<sup>101</sup>.

Nell'insieme di questi diritti economici, che ovviamente non costituiscono retribuzione in senso stretto, si riflette il principio ispiratore dell'art. 36 Cost., da intendersi latamente come aspettativa al "conseguimento, attraverso il lavoro, dei mezzi di vita e, per così dire, di collocazione nella società": al criterio della sufficienza si riallaccia infatti il diritto al mantenimento, mentre quello della proporzionalità costituisce parametro di ripartizione di utili, beni e incrementi, rispetto alla quale la regola di maggioranza e l'elemento d'alea rispondono ad esigenze di temperamento con l'interesse alla coesione ed alla solidarietà familiare<sup>102</sup>.

<sup>100</sup> Ritiene che la destinazione naturale degli utili, al netto di quanto occorra per i familiari lavoratori, non sia la distribuzione ma il reimpiego nell'azienda o in acquisto di beni, F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, cit., p. 219 s.; in termini, v. Cass. 22 ottobre 1999, n. 11921 in *Famiglia e diritto*, 2000, p. 123, con nota di L. Balestra.

<sup>101</sup> Sul punto se il diritto di partecipazione comprenda anche il posto nell'ambito dell'impresa familiare o sia limitato agli utili ed agli incrementi già maturati, cfr. L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 268, anche per le diverse opinioni in proposito.

<sup>102</sup> V. M. DELL'OLIO, *Retribuzione e tipo di rapporto: lavoro in cooperativa, impresa familiare, volontariato*, cit., p. 6 s. Rimarca che il diritto al mantenimento viene a surrogare almeno *pro parte* il principio costituzionale di sufficienza della retribuzione, G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 480. Sulla proporzionalità nell'art. 230-bis come regola di ripartizione, e non come garan-

Non meno rilevante momento di tutela è poi la partecipazione alle decisioni sull'impiego degli utili e degli incrementi, da adottarsi a maggioranza dei collaboratori: il che comporta che il singolo non può pretendere la sua quota di utili, anche se, in presenza di suoi particolari bisogni, la stessa maggioranza può comunque accogliere la richiesta avanzata da quest'ultimo di ottenere la quota che gli spetta<sup>103</sup>.

Al partecipante compete pure di intervenire nelle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa. Si tratta di prerogative incisive che talora sono apparse sbilanciate, per eccesso, rispetto alle finalità protettive perseguite dall'art. 230 bis c.c. e, non per caso, proprio su questi poteri ha fatto leva la dottrina per ricostruire in termini di contitolarità dell'impresa la posizione dei familiari collaboratori<sup>104</sup>. Dell'imponente dibattito al riguardo non giova dar conto in questa sede<sup>105</sup>. D'altronde, la giurisprudenza è ormai ferma nel riconoscere la rilevanza puramente interna del rapporto di compartecipazione familiare all'impresa e la conseguente esclusiva titolarità di quest'ultima in capo al soggetto che esercita l'impresa<sup>106</sup>.

Va ricordato che per alcuni, coerentemente a siffatta ricostruzione, l'iniziativa di promuovere la decisione della maggioranza è da ritenersi riservata al titolare dell'impresa, mentre per altri quell'iniziativa può essere presa anche dai partecipanti<sup>107</sup>. Peraltro, in ordine

---

zia di retribuzione secondo l'effettivo valore della prestazione lavorativa, v. altresì S. PATTI, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *Dir.lav.*, 1976, I, p. 90 ss., spec. p. 92.

<sup>103</sup> Così, sulla base delle ragioni di solidarietà familiare che permeano il rapporto di collaborazione, G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 482.

<sup>104</sup> Così, si giunge a negare che al familiare partecipante competano i diritti amministrativo-gestori: M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova 1977, p. 51 ss.; A. NATOLI, *Lavoro familiare*, cit., p. 157; G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 105.

<sup>105</sup> Recentemente riprende la tesi dell'associazione non riconosciuta, F. ROSSI, *La natura dell'impresa familiare*, Esi, Napoli, 2009, p. 103 ss., ove altresì riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

<sup>106</sup> Di recente, v. Cass. 19 ottobre 2000 n. 13861, cit., dove in motivazione e nella nota di M. AGOSTINI, cit., vengono esposti i punti salienti dell'itinerario seguito dai giudici di legittimità per giungere ad affermare la natura individuale dell'impresa familiare.

<sup>107</sup> Nel primo senso v. F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., spec. p. 221; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p.

alla cessazione dell'impresa, i poteri attribuiti ai partecipanti non possono intendersi fino al punto di imporre all'imprenditore decisioni sulla continuazione ovvero sulla cessazione allorché la volontà del titolare dell'impresa sia, rispettivamente, di cessarne ovvero di proseguirne l'attività<sup>108</sup>.

Quanto ai rimedi in caso d'inosservanza delle decisioni della maggioranza, mentre si ritengono coercibili quelle relative alla ripartizione e all'impiego degli utili, l'inosservanza di quelle sulla gestione viene considerata da alcuni come giusta causa di recesso e di liquidazione dei partecipanti e, da altri, anche come fonte di risarcimento degli eventuali danni patiti<sup>109</sup>.

Altra previsione, dettata dal comma 5 dell'art. 230-bis, concerne il diritto di prelazione sull'azienda per il caso di suo trasferimento ovvero per il caso di divisione ereditaria. Questa tutela è palesemente destinata a mantenere il carattere familiare dell'impresa, proteg-

---

502, ma non per le decisioni sulla distribuzione degli utili; per l'indirizzo che riconosce un potere di iniziativa anche ai familiari, v. per tutti, V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., p. 689.

<sup>108</sup> Precisa G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 503, che per cessazione deve allora intendersi la possibilità di decidere a maggioranza "la cessazione dell'impresa (in quanto) familiare", con la conseguente liquidazione della partecipazione di tutti; M. TANZI, voce *Impresa familiare*, cit., p. 13; MC. ANDRINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 186; G. VIDIRI, *Profili giuslavoristici dell'impresa familiare*, in *Giur. it.*, 1988, IV, c. 295. In senso conforme, v. Cass. 25 luglio 1992, n. 8959, in *Giur. it.*, 1994, I, c. 322, con nota di PROIETTI.

<sup>109</sup> Considerano il rifiuto dell'imprenditore di uniformarsi alla volontà della maggioranza in termini di giusta causa di recesso e di liquidazione dei partecipanti, M. GHIDINI, *Impresa familiare*, cit., p. 46 s.; G. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, cit., p. 1385 e nota 55. Sul problema specifico dell'inosservanza della decisione in ordine alla cessazione dell'impresa, v. V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, cit., p. 79; M. TANZI, voce *Impresa familiare*, loc. cit.; per F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, p. 222, "non sembra da considerare invalido" l'atto di gestione straordinaria compiuto senza il preventivo consenso o contro il voto dei familiari collaboratori anche se ne può derivare una responsabilità del familiare imprenditore verso i familiari collaboratori, ove ne sia conseguito un danno"; nello stesso senso già R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., p. 98-99; anche per la coercibilità delle decisioni relative alla ripartizione ed al reimpiego degli utili, v. G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 505 e, per analoga conclusione su quest'ultimo punto, v. M. BARBERA, *Il lavoro nella famiglia*, cit., p. 473.

gendo la posizione di chi ad essa collabori. Al riguardo, la norma dispone che si applica l'art. 732 c.c. nei limiti in cui sia compatibile.

Con riferimento alle ipotesi di divisione ereditaria, sono stati sollevati molteplici e rilevanti dubbi che vanno dall'inclusione, o meno, tra i legittimati alla prelazione dei familiari collaboratori non coeredi, fino alla delimitazione della concreta portata della prelazione, talvolta intesa, invero, come preferenza nella formazione delle porzioni concernenti beni ereditari, con le connesse evidenti ripercussioni sul significato del rinvio all'art. 732 c. c.<sup>110</sup>.

Rispetto alle ipotesi di trasferimento, dai più si ritiene che le vicende traslative cui allude la citata disposizione dell'art. 230 bis, siano circoscritte ai trasferimenti tra vivi a titolo oneroso, in ragione dell'esigenza di rispettare il principio della parità di condizione tra avente diritto alla prelazione e terzo. Nell'ampia cerchia di questa categoria di trasferimenti, poi, è stato acutamente indicato, in via generale, che le dette vicende andrebbero individuate senza pregiudicare l'interesse che è alla base del trasferimento dell'azienda ed altresì senza comprimere la libertà di iniziativa economica, sicché occorrerebbe riferire l'espressione utilizzata dal legislatore alle sole ipotesi di trasferimento dell'azienda in vista della cessazione dell'attività da parte dell'imprenditore, le quali soltanto infatti giustificerebbero l'esigenza di tutela del familiare presidiata dall'art. 230 bis c.c.<sup>111</sup>

Molto problematica, ad ogni modo, è la compatibilità del riscatto ex art. 732 c. c. anche con riguardo al caso di trasferimento dell'azienda. In questa sede basti ricordare gli ostacoli derivanti dalla formula che consente il riscatto, "finché dura lo stato di comunione ereditaria", ai *coeredi* che non abbiano ricevuto la notificazione della proposta di alienazione, nonché dalla mancanza di un sistema legale di pubblicità dell'impresa familiare. Al riguardo, la Suprema Corte, in relazione ad un caso di alienazione, non ha in ciò ravvisato ostacoli ed ha pertanto ammesso il riscatto nei confronti del terzo acquirente, fino al momento in cui sia liquidata la quota del partecipante, sulla base della

<sup>110</sup> Su tali complesse questioni ed il relativo dibattito in dottrina si rinvia, per tutti, a L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 287 ss.

<sup>111</sup> V. L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 283 ss. ove una compiuta analisi delle questioni applicative in materia.

considerazione che il comma 5 dell'art. 230 bis c. c. tutela il lavoro piuttosto che la circolazione dei beni<sup>112</sup>.

Problema diverso, e altrettanto ampio, è poi se possa dirsi liberamente consentito all'imprenditore di porre fine alla collaborazione prestata dal proprio familiare o se tale decisione, assimilabile ad una sorta di licenziamento, incontri dei limiti.

Al riguardo, al di là di un onere di preavviso, peraltro ipotizzato anche per il caso che a recedere sia il familiare collaboratore<sup>113</sup>, non si dubita invero della libertà di quest'ultimo di cessare dal rapporto, anche per fatti concludenti<sup>114</sup>, mentre si discute se analoga libertà abbia il familiare imprenditore. Si prospetta, infatti, la necessità di una giusta causa dell'estromissione, con soluzioni ispirate ora alla disciplina del recesso dal rapporto di lavoro subordinato, ora ai principi di buona fede e correttezza e di tutela dell'affidamento<sup>115</sup>.

<sup>112</sup> Cass. 19 novembre 2008 n. 27475 in *Mass. giur. lav.*, 2009, p. 372, con nota di L. SCARANO, *L'impresa familiare tra esigenza di tutela del lavoro familiare e garanzia di certezza nella circolazione dei beni*, ove ampi riferimenti.

<sup>113</sup> Escludono un onere di preavviso, M.C. ANDRINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 266 s.; G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 119; ritengono applicabile il preavviso di almeno tre mesi previsto dall'art. 2285 c.c. per il recesso del socio M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 73; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, cit., p. 72; nel senso che un preavviso, secondo i principi del recesso dai rapporti di durata in genere, vada valutato in concreto, "in termini di solidarietà familiare a vantaggio di tutte le parti", v. G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 462 e p. 510; nonché F. CORSI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 235, nota 100; cfr. anche, nella prospettiva del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c., G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 195, nota 15; F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 262 s. In giurisprudenza, per la doverosità del preavviso, v. Pret. Roma 24 luglio 1982, in *Temi rom.*, 1983, p. 448, la quale ha riconosciuto al lavoratore familiare receduto l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.

<sup>114</sup> V. Cass. 18 dicembre 1992, n. 13390, in *Nuova giur.civ.-comm.*, 1993, I, p. 609, con nota di P. BONTEMPI, *Impresa familiare e retribuzione*, la quale ha confermato Trib. Roma 5 febbraio 1990, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, c. 691, con nota di P.M. PUTTI, *Spunti sulla natura giuridica dell'impresa familiare*.

<sup>115</sup> Cfr. V. COLUSSI, voce *Impresa familiare*, cit., p. 81 s.; M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 74, per il quale potrebbe pertanto estromettersi soltanto il collaboratore "che si rivela elemento nefasto o comunque negativo per l'impresa familiare"; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 462 s., che ritiene ostinato all'arbitraria interruzione del rapporto le regole generali di buo-

Ad ogni modo, secondo queste ricostruzioni, dall'eventuale recesso ingiustificato conseguirebbe unicamente l'obbligo per l'imprenditore di risarcire il danno, e non anche una tutela reintegratoria, preclusa dal fondamento familiare del rapporto<sup>116</sup>.

Una questione contigua, ma ormai da ritenersi risolta, riguarda l'esclusione dei collaboratori familiari dal computo nell'organico aziendale ai fini della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. La questione, per vero, veniva talora posta, anche sulla base del fatto che le soglie occupazionali prescritte per deter-

na fede e di tutela dell'affidamento, le quali, valutate alla stregua della solidarietà familiare, consentono di configurare "una aspettativa tutelata del partecipante, una volta accolto nella comunità di lavoro familiare, a permanervi sinché essa esiste e opera e sinché la prestazione può esserle utile; aspettativa che cede, oltre al venir meno di questi presupposti, all'esigenza di preservare la funzione, il carattere, l'interesse di quella comunità"; G. PALMERI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 190 ss.; nonché, sulla base della estensione analogica della disciplina sulla necessaria giustificazione del licenziamento individuale, F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit. p. 263 ss. Diversamente, ammette il recesso *ad nutum* del familiare imprenditore, purché a seguito di conforme delibera della maggioranza dei partecipanti all'impresa familiare, G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 117 s., in quanto, piuttosto che il principio del recesso causale nel rapporto di lavoro, ritiene da applicarsi in via analogica il principio maggioritario stabilito dall'art. 230-bis per gli atti di straordinaria amministrazione; cfr. altresì, nel senso che l'esclusione debba essere deliberata dalla maggioranza come atto di straordinaria amministrazione, V. PANUCCIO, voce *Impresa familiare*, cit., p. 679, nota 125; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario cod. civ.*, I, 1, Torino, 1983, p. 393; A. DI FRANCIA, *Il rapporto di impresa familiare*, cit., p. 424 s.

<sup>116</sup> F. GALGANO, *Impresa familiare*, cit., p. 112 s.; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 463; G. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 118, con riferimento al recesso *ad nutum* ma esercitato senza previa deliberazione della maggioranza; M. PAPAIONE, voce *Lavoro familiare (postilla di aggiornamento)*, in *Enc.giur.-Treccani*, 2006, p. 3; Cass. 15 aprile 2004, n. 7223, in *Arch.civ.*, 2004, p. 1405; Cass. 20 giugno 2003, n. 9897, in *Corriere giur.*, 2003, p. 1134; Cass. 25 luglio 1992, n. 8959, in *Nuova giur.civ.-comm.*, 1993, I, p. 414, con nota di P. BONTEMPI, *L'estromissione dell'unico familiare nell'ambito dell'impresa disciplinata dall'art. 230-bis c.c.*; Pret. Santhià 14 luglio 1986, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, c. 518, con nota di M. TANZI, *L'impresa familiare e le "meditazioni" di un pretore*; Pret. Roma 24 luglio 1982, cit.; tuttavia, a favore di un provvedimento ripristinatorio in via di urgenza, v. Cass. 4 marzo 1982, n. 1302, in *Giust. civ.*, 1982, I, p.

minare la nozione di impresa artigiana comprendevano, e comprendono, i familiari<sup>117</sup>. Che questo dato normativo sia funzionale a conservare la natura artigiana dell'impresa<sup>118</sup>, e comunque non possa più deporre a favore del computo dei familiari, risulta chiaro dalla sopraggiunta previsione secondo cui, ai fini della tutela reale, "non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e collaterale" (art. 1, comma 2, l. 11 maggio 1990, n. 108).

Quanto all'applicabilità delle norme sul processo del lavoro, ad essa non osta il fondamento del tutto peculiare proprio del rapporto d'impresa familiare il quale, invero, presenta i caratteri della parasubordinazione identificati dall'art. 409, n. 3, c. p. c.<sup>119</sup>. E' del resto risultato ormai acquisito che la parasubordinazione comprende disparate erogazioni di lavoro personale e continuativo rese senza vincolo di subordinazione<sup>120</sup>.

1543, con nota di M. FINOCCHIARO, *Licenziamento di dirigente di azienda, impresa familiare e tutela possessoria*. A favore altresì della reintegrazione nel posto di lavoro, v. Trib. Trieste 24 giugno 1981, in *Dir. fam.*, 1983, p. 121; Trib. Verona 24 aprile 1983, *ivi*, 1983, p. 1057.

<sup>117</sup> Per il computo dei coadiuvanti familiari, ai fini dell'art. 11, l. 604/1966 e dell'art. 35 st. lav., v. G. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, cit., p. 1395-1396; nel senso che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare va computato ai fini del requisito dimensionale di cui all'art. 18 st. lav., v. Trib. Firenze 31 maggio 1986, in *Toscana lav.giur.*, 1986, p. 364. Per l'esclusione dal computo, già nel previgente regime, v. M. PAPAIONE, voce *Lavoro familiare*, in *Enc.giur.Treccani*, 1990, p. 9. Cfr. anche R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, cit., p. 1502.

<sup>118</sup> A norma dell'art. 4, comma 2, n. 3, della legge quadro per l'artigianato (8 agosto 1985 n. 443), "sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c. c., che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana": sulla portata di questa disposizione, cfr. M. MOCELLA, *Impresa artigiana e diritto del lavoro*, Esi, Napoli, 2005, spec. p. 64 ss.

<sup>119</sup> La prima occasione nella quale la Cassazione si è pronunciata in questo senso risale a Cass. 8 aprile 1981, n. 2012, in *Foro it.*, 1981, I, c. 2209; in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 127, con nota di M. MISCIONE, *La Cassazione sull'impresa familiare*. In dottrina, per tutti, G. SANTORO PASSARELLI *Il lavoro "parasubordinato"*, Milano, 1978, p. 161.

<sup>120</sup> Per il lavoro familiare come incluso nel suddetto insieme variegato di figure, v., in un più ampio contesto sistematico, M.

Da ciò consegue l'operatività del regime sulle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c. c., nonché la speciale disciplina relativa alla rivalutazione dei crediti di lavoro e relativi interessi *ex art.* 429, comma 3, c. p. c.<sup>121</sup>.

Vi è invece incertezza sulla possibilità di ritenere assistiti dal privilegio generale sui beni mobili, statuito dall'art. 2751 *bis* c. c., i crediti relativi ai diritti economici del familiare partecipante, giacché molte perplessità vengono avanzate in ordine all'estensione in via analogica di questa disposizione<sup>122</sup>.

Altrettanto incerta, inoltre, è la riferibilità alla posizione del collaboratore familiare della disciplina dettata per la prescrizione estintiva quinquennale di "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (art. 2948, n. 4, c. c.)<sup>123</sup>.

---

PERSIANI, *Individuazione delle nuove tipologie tra subordinazione e autonomia*, in AA. VV., *Il nuovo volto del diritto italiano del lavoro*, Atti dei convegni lincei, 223, Roma, 2006, p. 34, anche in *Arg. dir. lav.*, 2005, I, I. V. anche, sul carattere acausale dell'art. 409, n. 3, c. p. c., M. PEDRAZZOLI, *Il mondo variopinto delle collaborazioni coordinate e continuative*, in *Il nuovo mercato del lavoro*, *Commento al d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276*, coordinato da M. Pedrazzoli, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 663 ss.

<sup>121</sup> Nel senso dell'applicabilità dell'art. 2113 c. c., per tutti, cfr. M. BIAGI, p. 87; VIDIRI, p. 300; L. MENGHINI, *Lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare*, cit., p. 82; per l'avviso contrario, cfr. G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 465.

<sup>122</sup> Cfr. V. PANUCCIO, *Impresa familiare*, cit., p. 678, che ne esclude l'estensione al diritto al mantenimento; per ulteriori riferimenti alle varie opinioni della dottrina, v. R. NUNIN, *Lavoro familiare e lavoro nell'impresa familiare*, in *Diritto del lavoro*, *Commentario diretto da F. Carinci*, II, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di C. Cester, I, Torino, 2007, p. 149, alla quale si rinvia anche per la posizione favorevole alla pignorabilità, nei limiti del quinto, del diritto agli utili, nonché per quella contraria all'applicazione dell'art. 2112 c.c. al collaboratore familiare per il caso di trasferimento d'azienda. Su quest'ultimo punto, sempre in senso negativo, cfr., altresì, le argomentazioni di L. BALESTRA, *Attività di impresa e rapporti familiari*, cit., p. 300, e di F. PROSPERI, *Impresa familiare*, cit., p. 249 ss.

<sup>123</sup> A favore si esprime R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, cit., p. 1502; in senso dubitativo, G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., p. 465 – 466, che propende comunque per la sospensione del termine di prescrizione in costanza del rapporto.

Di certo meno malsicura è invece la valutazione da parte degli interpreti in ordine all'applicabilità delle norme sull'età minima per prestare lavoro subordinato. Ferma l'età minima di accesso al lavoro, va precisato che la legge vigente sul lavoro minorile (l. 17 ottobre 1967 n. 977, come modificata dal d. lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e dall'art. 1, comma 622, l. 27 dicembre 2006 n. 296) esclude dal proprio campo di applicazione gli adolescenti occupati occasionalmente o per periodi di breve durata nei servizi domestici prestati in ambito familiare o nelle imprese a conduzione familiare purché in attività non nocive né pericolose<sup>124</sup>. Si tratta di un'esclusione che implicitamente riafferma i vincoli in materia di lavoro minorile anche nell'impresa familiare per i minori che vi partecipano.

Per quanto attiene alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il legislatore è di recente intervenuto con il relativo T. U. (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in forza del quale si dispone che nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. si applicano una serie di prescrizioni individuate nel testo normativo medesimo e, precisamente, nell'art. 21<sup>125</sup>. Ad esse poi si accompagnano, per il caso di loro violazione, sanzioni di natura penale o amministrativa (art. 21, comma 1, e art. 60). Accanto a tali obblighi, si prevedono anche ulteriori misure, di tipo facoltativo e con oneri a proprio carico, le quali consistono nella possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici, incentrati sui rischi propri delle attività svolte (combinato disposto degli artt. 21, comma 2, 41 e 37). Per il caso che l'impresa familiare operi in regime di appalto o di subappalto, eventualmente presso un'altra azienda, sia essa edile oppure no, sussistono gli ulteriori adempimenti stabiliti dal medesimo d. lgs. n. 81 (in specie, artt. 26, 96 e 97).

---

<sup>124</sup> Cfr., ampiamente, M. MISCIONE, *Il lavoro dei minori*, Ipsoa Milano 2002; per i successivi sviluppi legislativi e per i connessi profili applicativi, v. M. CUDIFERRO, *Il lavoro dei minori*, in *Guida lav.*, Speciali, 2008, n. 44.

<sup>125</sup> In particolare, si tratta dell'obbligo di "utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III"; di "munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III"; di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto".

Va ricordato che, in epoca anteriore al T.U., la Corte costituzionale ebbe a statuire, fra l'altro, che il carattere peculiare dell'impresa familiare, permeata di legami affettivi, rendeva problematico l'innesto di obblighi e doveri sanzionati penalmente e che, comunque, non era percorribile, in questa materia, la strada di una sentenza additiva, la quale invero avrebbe comportato la creazione di una fattispecie incriminatrice nuova a carico dei titolari di impresa familiare, con conseguente violazione della stretta riserva di legge in ambito penale<sup>126</sup>.

Sul versante previdenziale, inoltre, ai collaboratori familiari indicati nell'art. 230-bis c.c. è stata estesa l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per effetto della pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38, 2° comma, Cost., dell'art. 4, 1° comma, n. 6, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i partecipanti all'impresa familiare che prestano opera manuale o a questa assimilata<sup>127</sup>. La decisione si incardina sul principio secondo il quale, nella legislazione di settore, la protezione assicurativa è indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto che, invero, viene in considerazione in quanto lavoro prestato con obiettiva esposizione al rischio.

Parimenti, successive pronunce della Corte costituzionale hanno altresì determinato l'estensione ai partecipanti all'impresa familiare dei regimi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti rispettivamente istituiti, per gli artigiani e i loro familiari dalla l. 4 luglio 1959, n. 463<sup>128</sup> e, per i commercianti

<sup>126</sup> Corte cost. 3 maggio 1993, n. 212, in *Dir.prat.lav.*, 1993, p. 2146, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 3, 2° comma, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, nella parte in cui esclude i partecipanti all'impresa familiare dal novero dei soggetti in favore dei quali, in quanto equiparati ai lavoratori subordinati, deve essere applicata la normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la conseguente estensione della relativa tutela penale specifica per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche e delle comuni sanzioni in caso di danni alle persone.

<sup>127</sup> Corte cost. 25 novembre 1987, n. 476, in *Foro it.*, 1989, I, c. 375, in *Dir. lav.*, 1988, II, p. 87, con nota di P. OLIVELLI, *L'impresa familiare e la tutela previdenziale*.

<sup>128</sup> Corte cost. 29 dicembre 1992 n. 485, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1, in *Giur.cost.*, 1992, p. 434, con nota di R. ROMBOLI, in *Nuove*

e i loro familiari coadiutori, dalla l. 22 luglio 1966, n. 613<sup>129</sup>.

Trova così ulteriore conferma la tendenza del sistema della previdenza sociale a superare l'ambito tradizionale del lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori o, se si vuole, al "lavoro nella sua accezione giuridica"<sup>130</sup>, nonché l'avvertita necessità, in questo contesto, di allineare all'art. 230 bis c.c. il novero dei familiari il cui lavoro è protetto da preesistenti tutele previdenziali.

Permangono tuttavia particolari forme di esenzione dagli obblighi di copertura proprio nell'area dei rapporti familiari, come quella prevista dall'art. 74 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276 che, appunto, esclude da qualsiasi forma di assicurazione sociale i parenti e affini sino al quarto grado che svolgono attività agricole in via meramente occasionale o ricorrente di breve pe-

*leggi civ.comm.*, 1994, p. 1398, con nota di P. PITTER, *Riflessi previdenziali della disciplina del lavoro nell'impresa familiare*, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, 2° comma, della l. n. 463 del 1959, nella parte in cui non considera familiari, ai fini dell'obbligo assicurativo, i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa artigiana né i parenti di terzo grado diversi da questi ultimi, né gli affini entro il secondo grado. Nel senso che l'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338, il quale consente al datore di lavoro o al lavoratore la costituzione di una rendita vitalizia in luogo del prescritto versamento di contributi previdenziali, sia da interpretarsi come applicabile anche al rapporto tra titolare dell'impresa artigiana e collaboratore familiare, con conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., v. altresì Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 18.

<sup>129</sup> Corte cost. 5 maggio 1994, n. 170, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1297, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, cost., dell'art. 2, primo comma, della l. n. 613 del 1966, nella parte in cui non considera familiari, agli effetti assicurativi, gli affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa familiare esercente il commercio. Bene pone in luce che "l'esigenza di tutela dell'apporto lavorativo dei familiari dell'impresa – approdata come meta soddisfacente solo con la riforma del 1975 – è presente sin dall'inizio nelle varie forme previdenziali disposte per la protezione dei lavoratori autonomi, con soluzioni che anticipano di circa vent'anni la filosofia che sottostà alla formula dell'art. 230 bis" c.c., P. SANDULLI, *La posizione previdenziale del coadiutore alla luce del nuovo regime dell'impresa familiare*, cit., spec. pp. 306 e 312 e ss.

<sup>130</sup> Cfr. Cass. 6 novembre 2002, n. 15588, in *Giust.civ.*, 2003, I, p. 2185, con nota di M. BUZZELLI, *La tutela contro gli infortuni nel contesto dell'impresa familiare*.

riodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori<sup>131</sup>.

Per altro verso, occorre pure ricordare la norma secondo cui alle prestazioni di lavoro accessorio definite dall'art. 70, d. lgs. 276/2003, se utilizzate da un'impresa familiare, si applica il normale regime contributivo ed assicurativo del lavoro subordinato (art. 72, comma 4-bis, d. lgs. 276, cit.). La possibilità per l'impresa familiare di beneficiare di tali prestazioni, caratterizzate dal pagamento mediante buoni (c.d. *voucher*) con valore nominale predeterminato comprensivo di contribuzione previdenziale e premio assicurativo, era stata prevista in occasione delle numerose riformulazioni dei requisiti quantitativi e del campo di applicazione dell'istituto, originariamente riservato solo a determinate attività lavorative, tendenzialmente funzionali a soddisfare necessità non produttive dei beneficiari, rese da particolari soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro regolare.

In un primo tempo, infatti, da una parte era stato consentito il lavoro accessorio nell'ambito "dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi", e quindi indipendentemente dai requisiti oggettivi, riguardanti le attività ammesse, e dai requisiti soggettivi, riguardanti le categorie di prestatori reclutabili, stabilendo altresì l'applicazione, in questa ipotesi, della normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato; dall'altra, contestualmente alla previsione generale che eliminava il vincolo temporale di durata massima della prestazione ed innalzava a 5.000 euro il massimo compenso annuo, a sua volta da riferirsi non più al singolo lavoratore ma al singolo committente, quel tetto massimo per le imprese familiari era stato raddoppiato a 10.000 euro (art. 1-bis, comma 1, lett.

<sup>131</sup> Cfr., al riguardo, P. BELLOCCHI, *Ancora sullo statuto previdenziale delle prestazioni occasionali: il lavoro dei "parenti" in agricoltura*, in *Commentario al D. lgs. 10 settembre 2003 n. 276*, coordinato da F. Carinci, IV, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, certificazione dei rapporti di lavoro*, a cura di P. Bellocchi, F. Lunardon, V. Speciale, Ipsoa Milano 2004, p. 131 e ss., anche con riferimento all'analoga previsione introdotta per gli artigiani in deroga alla normativa previdenziale vigente, ma salvi gli obblighi assicurativi contro gli infortuni, dall'art. 21, comma 6 *ter*, l. 24 novembre 2003 n. 326; M. PEDRAZZOLI, *Sub art. 74*, in *Il nuovo mercato del lavoro, commento al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, cit., p. 865 ss.

d), e), f), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80).

Successivamente, i requisiti oggettivi e soggettivi sono stati in parte superati, nel senso che il lavoro accessorio è stato ammesso in qualsiasi settore produttivo, compreso quello agricolo limitatamente alle attività stagionali o esercitate dai c.d. piccoli produttori, riproponendo soltanto in questi ambiti restrizioni relative alla tipologia dei lavoratori<sup>132</sup>. In questo rinnovato contesto applicativo, era stata poi comprensibilmente espunta l'espressione "limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi" riferita alle imprese familiari, peraltro ancora destinatarie di particolari vantaggi, quali la più elevata soglia massima di compensi erogabili per lavoro accessorio e la possibilità di prescindere dalle prescrizioni riguardanti i lavoratori utilizzabili e, nel settore agricolo, pure gli ambiti ammessi, limitati alle attività stagionali o svolte da produttori con minimo volume di affari (art. 1, comma 148, lett. c), l. 23 dicembre 2009, n. 191). Ne conseguiva che l'inalterata previsione del normale regime contributivo ed assicurativo del lavoro subordinato riguardava le imprese familiari che si fossero avvalse di tale possibilità derogatoria, trovando altrimenti applicazione il regime previdenziale del lavoro accessorio, con i molto minori oneri contributivi alla gestione separata presso l'Inps<sup>133</sup>.

I limiti applicativi del lavoro accessorio, tuttavia, sono stati ancora una volta modificati dall'art. 1, comma 32, l. 28 giugno 2012, n. 92, che ha eliminato qualsiasi vincolo legato a tipologie di attività e di prestatori, tranne che nel settore agricolo, per il quale l'art. 70, d. lgs. n. 276/2003, nel testo interamente sostituito dal legislatore della riforma, conferma le regole previgenti, con l'eccezione dell'attuale esclusione delle casalinghe, prima incluse, dal novero dei soggetti utilizzabili nelle attività stagionali, ormai quindi limitato ai pensionati ed agli studenti con meno di 25 anni.

Per il resto, è sufficiente rispettare il requisito quantitativo del massimo compenso annuo, nuovamente ribadito sebbene con due significative innovazioni. La prima è che il tetto dei 5.000 euro opera indipendente-

<sup>132</sup> Cfr., con precisi riferimenti all'evoluzione normativa, L. VALENTE, *Lavoro accessorio nelle recenti riforme e lavoro subordinato a "requisiti ridotti"*, in *Riv. giur. lav.*, 2009, I, p. 585 ss.

<sup>133</sup> L'interpretazione discende dai rilievi forniti dalla circolare Inps del 3 febbraio 2010 n. 17.

mente dal numero dei committenti, ossia si riferisce a quanto il lavoratore percepisce non da ciascuno bensì dalla totalità dei committenti, con soluzione opportunamente volta a ragguagliare l'esenzione fiscale dei redditi da lavoro accessorio all'effettiva marginalità di tali introiti, non più cumulabili senza limiti come invece consentiva quell'identico tetto precedentemente riferito al medesimo committente. La seconda innovazione è invece indirizzata a contenere il ricorso all'istituto da parte degli imprenditori commerciali e dei professionisti, mediante la previsione che, fermo quel tetto riferito al singolo lavoratore, le prestazioni accessorie a favore di ciascun singolo committente appartenente a queste categorie possono essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro.

Nel nuovo testo dell'art. 70 non si fa menzione dell'impresa familiare né si distingue più tra committenti a seconda che siano o meno imprese familiari al fine della cifra massima dei compensi erogabili a ciascun lavoratore, prima più alta ed ora addirittura più bassa giacché ridotta a 2.000 euro per tutte le imprese commerciali, comprese quindi quelle familiari<sup>134</sup>. Nello stesso tempo, l'art. 72, anch'esso novellato dalla recente riforma, mantiene però l'originaria previsione dell'applicazione del regime previdenziale di contribuzione piena "all'impresa familiare di cui all'art. 70", del quale, anche per l'imperfetto coordinamento tra le due norme, si stenta a comprendere l'attuale giustificazione, salvo che si ritenga, non senza forzature, che tale contribuzione piena operi sul presupposto che all'impresa familiare sia consentito derogare ai persistenti limiti al lavoro accessorio in agricoltura.

Rispetto a questa norma, di problematica interpretazione, rimane invece chiaro il significato di favore per l'impresa familiare, ed in genere per il lavoro tra parenti, dell'altra norma, parimenti introdotta dalla legge n. 92/2012, che ha limitato il numero degli associati in partecipazione il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro. Tale norma, inserita nell'art. 2549 c.c., prescrive infatti che gli associati impegnati in una medesima attività non possono essere più di tre,

<sup>134</sup> Cfr. la recente circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 luglio 2012, n. 18, secondo la quale, al riguardo, "è possibile evidenziare che l'espressione «imprenditore commerciale» voglia in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo «commerciale» possa in qualche modo circoscrivere l'ambito settoriale dell'attività d'impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni".

indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione del caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Qualora il divieto venga violato, il rapporto con tutti gli associati che apportano anche lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 28, l. 28 giugno 2012, n. 92).

L'eccezione ha un suo peso, in quanto evita una presunzione di subordinazione da una parte formulata come assoluta, dall'altra fonte di rigorose conseguenze sanzionatorie. Anche se si tratta di un peso da non sopravvalutare, tenendo conto che queste conseguenze, laddove attengono non ai soli eccedentari ma a tutti gli associati, potrebbero talora coinvolgere pure un familiare<sup>135</sup>. In ogni caso, anche tra componenti della famiglia opera l'art. 1, comma 30, l. 92/2012, il quale, riformulando quanto già previsto dal contestualmente abrogato art. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/2003<sup>136</sup>, dispone che si presumono rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati od attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili ovvero senza consegna del rendiconto, oppure qualora l'apporto di lavoro non venga connotato "da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività".

*Reviewd 10 novembre 2012 - on line 12 novembre 2012*  
*Words 19604 - Caratcters 130153*

<sup>135</sup> Cfr. F. CARINCI, *Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2012, p. 542.

<sup>136</sup> Per una disamina critica di questa norma e della sua effettiva portata, cfr. F. SANTONI, *L'associazione in partecipazione*, in *Trattato dir. priv.* diretto da P. Rescigno, vol. XVI, 4 Utet, Torino, 2012, spec. p. 216 ss.